

CLMO/2022/13 del 16 maggio 2022

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

IL COORDINATORE
F.to Enrico Diacci

CLMO/2022/13

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2022** il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/4759 del 12 maggio 2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA	Tomei Gian Domenico	Presidente	SI	10,0000
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI	0,6622
BOMPORTO	Piva Pier Luigi	Commissario straordinario	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO			NO	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Graziosi Valentina	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE				1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO			NO	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Prandini Luca	Sindaco	SI	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680

FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOGNO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO			NO	0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA			NO	3,0215
MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Nannetti Federica	Sindaco	SI	1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO	Braglia Fabio	Sindaco	SI	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Piacentini Claudia	Vicesindaco	SI	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562
POLINAGO	Tomei Gian Domenico	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Zuffi Francesco	Sindaco	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO			NO	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO	Liberi Ugo	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Tagliavini Enrico	Sindaco	SI	1,2871

SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA			NO	0,4988
SOLIERA	Zambelli Cristina	Vicesindaco	SI	1,9704
SPILAMBERTO	Costantini Umberto	Sindaco	SI	1,6242
VIGNOLA	Paragliola Anna	ViceSindaco	SI	3,0669
ZOCCA			NO	0,7682

Presenti n. 26 quote 79,7379 Assenti n. 22 quote 20,2621

Riconosciuta la validità della seduta, Enrico Diacci, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Unione Terre di Argine (Carpi, Novi di Modena, Soliera) e dell'Unione Area Nord (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Soliera, San Felice sul Panaro, San

Possidonio, San Prospero) è attualmente gestito in proroga da Aimag s.p.a. in attesa dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

visti:

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021 come modificato dall'art. 43 comma 11 del decreto legge 50/2021 disciplina che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 numero 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di

cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- che risulta in via di approvazione un emendamento alla conversione in legge del suddetto DL che sposta il termine di deliberazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2022;

richiamate:

- la propria Deliberazione n. 6 del 15/04/2022 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2022_2025 per l'Unione dei Comuni di Terre di Argine e l'unione dei Comuni Area Nord in gestione Aimag s.p.a.
- la Deliberazione n. 20 del 27/04/2022 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022_2025 (MTR2), la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022_2025 per l'Unione dei Comuni di Terre di Argine e l'Unione dei Comuni Area Nord in gestione Aimag s.p.a.;

considerato che i predetti Piani Economico Finanziari sono stati redatti considerando l'introduzione in detto territorio del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a partire dal 1 gennaio 2015 per i Comuni di Novi di Modena e Soliera, dal 1 gennaio 2016 per il Comune di Carpi, dal 1 gennaio 2017 per i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro, San Possidonio, dal 1 gennaio 2018 per i Comuni di Mirandola, Medolla e San Prospero.

preso atto:

- dei quadri economici derivanti dai PEF approvati per i Comuni rientranti nelle Unioni Terre d'Argine (Carpi-Novati di Modena e Soliera) e Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero) gestiti da Aimag s.p.a., posti a base dell'articolazione tariffaria per il corrente anno 2022 e approvati nel suo schema deliberativo dal Consiglio di ambito di Atersir con delibera numero 20 del 27 aprile 2022;

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Modena;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare le relazioni accompagnatorie delle tariffe del Servizio rifiuti anno 2022 nelle misure di cui all'Allegato 1 del presente atto;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, i Regolamenti come modificati allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, per i Comuni appartenenti

all'Unione dei Comuni Area Nord (allegato 2) in quanto non risultano modifiche ai regolamenti dei Comuni appartenenti all'Unione Terre di Argine;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale che viene conservato agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le relazioni tariffarie della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2022 per i Comuni dell'Unione Terre di Argine e dei Comuni dell'Unione Area Nord sulla base dei PEF approvati da ATERSIR, come predisposte dal Gestore Aimag s.p.a. (Allegato 1) in accordo con i Comuni;
3. di approvare i regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva dell'Unione dei Comuni di Area Nord (allegato 2) in accordo con i Comuni;
4. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da Aimag s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI
APPARTENENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE:**

CARPI, SOLIERA E NOVI DI MODENA

Anno 2022

Sommario

1. Premessa	3
2. Riepilogo Costi del Gestore 2022	4
3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2022.....	6
4. Tariffe Utenze DOMESTICHE	7
4.1. Tariffa Fissa.....	7
4.2. Tariffa Variabile	8
4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti	9
5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE.....	10
5.1. Tariffe Fisse.....	10
5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale.....	10
5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili.....	11
5.2. Tariffe Variabili	18
5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta	18
5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura	18
5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta	19
5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili.....	20
5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.....	20
5.2.6. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE	21
6. Quota aggiuntiva comunale – Città di Carpi	22
7. Importo incentivi CDR e riduzioni art. 17.....	23
8. Tariffe servizi complementari	23

1. Premessa

La presente relazione, redatta da AIMAG S.p.A. quale soggetto Gestore preposto a tutte le attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera facenti parte dell'Unione delle Terre d'Argine", illustra l'articolazione tariffaria derivante dal Piano Economico Finanziario dell'anno 2022 approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n.6 del 15/04/2022.

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 avente ad oggetto l'"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è lo strumento fondamentale e necessario per l'approvazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all' art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013, vigente nei Comuni in oggetto.

La Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicata e riscossa da AIMAG S.p.A., è determinata e approvata nelle sue diverse articolazioni in modo unitario dai Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, con omogeneità di trattamento economico all'utenza.

L'approvazione delle medesime tariffe tra i Comuni suddetti rafforza ed estende l'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" giacché a parità di servizio erogato e di tipologia di utenza corrisponde il medesimo livello tariffario.

2. Riepilogo Costi del Gestore 2022

La seguente tabella riporta il PEF approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n.6 del 15/04/2022 (al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale 5%).

	Unione delle Terre d'Argine
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	677.709
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	797.198
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	2.595.861
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	4.600.016
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	402.508
Fattore di Sharing b	0,34
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	135.243
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	1.561.049
Fattore di Sharing ω	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,3696
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	576.964
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTotV	406.082
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	8.364.660

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.429.894
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	611.013
Costi generali di gestione CGG	1.882.704
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-
Altri costi COAL	267.805
Costi comuni CC	2.761.522
Ammortamenti Amm	1.262.109
Accantonamenti Acc	510.208
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-
- di cui per crediti	510.208
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-
Remunerazione del capitale investito netto R	454.890
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	35.103
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-
Costi d'uso del capitale CK	2.262.309
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	59.889
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del.	6.513.615

ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	14.903.482
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	14.878.274

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	87%
qa-2 ton	44.742,67
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	29,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	28,83

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	-0,04
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	-0,04
Totale γ	-0,08
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,92

Verifica del limite di crescita

r_{pia}	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,13%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	6,57%
$(1+p)$	1,0657
$\sum Ta$	14.878.274
$\sum TVa-1$	7.231.033
$\sum TFa-1$	6.470.152
$\sum Ta-1$	13.701.185
$\sum Ta / \sum Ta-1$	1,0859
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	14.600.805
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	277.470
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	8.087.190
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	6.513.615
$Ta = TVa + TFa$ dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	14.600.805
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	1.288.473
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	6.798.717
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	6.513.615
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	13.312.331
Attività esterne Ciclo integrato RU	-

Nell'elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per il calcolo delle tariffe 2022, in continuità con gli anni precedenti, si è imputato una parte dei costi del personale (imputato originariamente nelle voci di costo variabili) nei Costi Generali di Gestione (voce dei costi fissi) come consentito anche dal D.P.R. 158/99.

Lo stesso MTR-2 all'articolo 6.2 riporta che "nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle [tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99], [...], la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione".

Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili:

	Costi variabili	Costi fissi	Totale
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$	€ 8.087.189,96	€ 6.513.614,62	€ 14.600.804,58
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€ -	€ -	€ -
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$	€ 8.087.189,96	€ 6.513.614,62	€ 14.600.804,58
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	€ -	-€ 1.288.473,33	-€ 1.288.473,33
PEF	€ 8.087.189,96	€ 5.225.141,29	€ 13.312.331,25
Tariffa	€ 4.893.382,66	€ 8.418.948,59	€ 13.312.331,25
Altre quote	€ -	-€ 524.165,23	-€ 524.165,23
Costi a tariffa	€ 4.893.382,66	€ 7.894.783,35	€ 12.788.166,01

3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2022

PEF 2022 (al netto delle "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020")			€	13.312.331,25	
Fondo Sisma 2021 (Legge Regionale 19/2012)			-€	50.000,00	
Riduzioni per conferimenti autonomi nei Centri Di Raccolta			€	46.000,00	
Riduzioni art. 17			€	4.000,00	
Determine dei Comuni			-€	374.165,23	
Recupero da elusione e sanzioni			-€	150.000,00	
Costi da coprire mediante tariffa			€	12.788.166,01	
Ripartizione costi TOTALI da coprire					
(servizi ordinari, servizi a chiamata, quota aggiuntiva comunale, ecc...)					
Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Ripartizione %	
Domestiche	€ 4.409.969,76	€ 3.286.949,79	€ 7.696.919,55	60%	
Non domestiche	€ 3.484.813,59	€ 1.606.432,87	€ 5.091.246,47	40%	
Totale	€ 7.894.783,35	€ 4.893.382,66	€ 12.788.166,01	100%	
Ripartizione %	62%	38%	100%		
Ripartizione costi da coprire relativi ai soli servizi ordinari a periodicità programmata					
Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Ripartizione %	
Domestiche	€ 4.280.039,76	€ 3.286.949,79	€ 7.566.989,55	61%	
Non domestiche	€ 3.431.743,59	€ 1.365.732,12	€ 4.797.475,72	39%	
Totale (A)	€ 7.711.783,35	€ 4.652.681,91	€ 12.364.465,26	100%	
Ripartizione %	62%	38%	100%		
Ripartizione costi da coprire relativi utenze specifiche					
Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Note	
Non domestiche	€ -	€ 150.060,75	€ 150.060,75	Servizio a pesatura Rifiuto Indifferenziato	
	€ -	€ 90.640,00	€ 90.640,00	Servizio a richiesta Rifiuti Riciclabili	
Domestiche	€ 129.930,00	€ -	€ 129.930,00	Quota aggiuntiva città di Carpi	
Non domestiche	€ 53.070,00	€ -	€ 53.070,00	Quota aggiuntiva città di Carpi	
Totale (B)	€ 183.000,00	€ 240.700,75	€ 423.700,75		
Totale (A) + (B)			€ 12.788.166,01		

4. Tariffe Utenze DOMESTICHE

4.1. Tariffa Fissa

La tariffa fissa delle utenze DOMESTICHE è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e della zona territoriale nella quale la famiglia è residente.

Le utenze sono suddivise in 3 zone:

- Urbana
- Forese: alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico).
- Centro Storico (solo per il comune di Carpi): alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (indifferenziato e carta).

Le famiglie sono classificate in 6 categorie basate sul numero dei componenti (la categoria 6 comprende anche tutte le famiglie con più di 6 componenti).

Categoria	Componenti	Utenze	Abitanti	Quota fissa [€/utenza]	Gettito previsto Quota fissa [€/anno]
1_Urbana	1	12.022	12.022	€ 51,49	€ 618.953,83
2_Urbana	2	11.317	22.634	€ 109,41	€ 1.238.145,79
3_Urbana	3	6.699	20.097	€ 135,15	€ 905.358,99
4_Urbana	4	4.740	18.960	€ 146,73	€ 695.512,17
5_Urbana	5	1.313	6.565	€ 158,32	€ 207.869,79
6 o +_Urbana	6	823	5.936	€ 167,33	€ 137.709,76
1_Forese	1	734	734	€ 30,89	€ 22.674,04
2_Forese	2	702	1.404	€ 65,64	€ 46.081,74
3_Forese	3	444	1.332	€ 81,09	€ 36.003,53
4_Forese	4	329	1.316	€ 88,04	€ 28.965,00
5_Forese	5	130	650	€ 94,99	€ 12.348,70
6 o +_Forese	6	86	623	€ 100,40	€ 8.634,05
1_Centro_Storico	1	1.528	1.528	€ 66,93	€ 102.270,00
2_Centro_Storico	2	664	1.328	€ 142,23	€ 94.439,11
3_Centro_Storico	3	341	1.023	€ 175,69	€ 59.911,28
4_Centro_Storico	4	227	908	€ 190,75	€ 43.300,77
5_Centro_Storico	5	65	325	€ 205,81	€ 13.377,76
6 o +_Centro Storico	6	39	296	€ 217,52	€ 8.483,46
Totale		42.203	97.681		€ 4.280.039,76

NOTA: nella seguente relazione sono usati con stesso significato i termini:

- "Zona Urbana" e "Zona Standard";
- "Servizio normale" e "Standard".

4.2. Tariffa Variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE è calcolata applicando una tariffa €/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.

La quantità di Kg di rifiuto indifferenziato attribuita a ciascuna utenza è calcolata indirettamente per mezzo della volumetria a vuotata e del peso specifico del rifiuto indifferenziato pari, in via presuntiva, a 0,1100 Kg/lit.

La tariffa €/Kg del rifiuto indifferenziato è ridotta nel caso in cui l'utenza pratici il compostaggio domestico e qualora sia richiesto il servizio, tramite apposito contenitore, per pannolini e pannoloni.

Tipologia utenze	Utenze	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	Costi variabili [€]	Tariffa variabile [€/kg]
Standard	41.150	0%	81,21%	2.261.936	2.261.936	€ 3.164.999,20	€ 1,3992
Riduzione - compostaggio domestico	1.053	30%	2,08%	58.040	40.628	€ 56.848,86	€ 0,9795
Riduzione - rifiuto sanitario	2.641	90%	16,70%	465.264	46.526	€ 65.101,73	€ 0,1399
Totale	44.844		100,00%	2.785.240		€ 3.286.949,79	

Peso specifico stimato rifiuto indifferenziato = 0,1100 Kg/litro.

La parte variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE, sulla base degli elementi sopra descritti (volumetria, peso specifico, tariffa unitaria €/Kg) genera il costo per ciascun vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione.

Tariffa variabile [€/svuotamento]			
Tipo servizio	30 lt	80 lt	120 lt
Standard	€ 4,62	€ 12,31	€ 18,47
Riduzione - compostaggio domestico	€ 3,23	€ 8,62	€ 12,93
Riduzione - rifiuto sanitario	€ 0,46	€ 1,23	€ 1,85

4.3. UtENZE DOMESTICHE – COEFFICIENTI

Tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota fissa delle singole utenze DOMESTICHE.

Utenze Domestiche Numero di componenti del nucleo familiare	Ka1		
	[min]	[max]	[scelto]
1	0,35	1,10	0,40
2	0,60	1,15	0,85
3	0,70	1,25	1,05
4	0,75	1,30	1,14
5	0,80	1,50	1,23
6	0,86	1,60	1,30

Ka2 (v) legato alla zona Zona servizio	Ka2		
	[min]	[max]	[scelto]
Zona Standard	1,00	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00	0,60
Zona Centro Storico	1,00	2,00	1,30

Utenze Domestiche Numero di componenti del nucleo familiare	Kb		
	[min]	[max]	[scelto]
1	0,50	1,00	1,00
2	1,25	1,80	1,80
3	1,45	2,10	2,10
4	1,65	2,40	2,40
5	2,00	2,90	2,90
6	2,35	3,40	3,40

Utenze Domestiche	Ka1 [scelto]	Ka2 [scelto]	Ka = Ka1 x Ka2 [scelto]
1_Urbana	0,40	1,00	0,40
2_Urbana	0,85	1,00	0,85
3_Urbana	1,05	1,00	1,05
4_Urbana	1,14	1,00	1,14
5_Urbana	1,23	1,00	1,23
6 o +_Urbana	1,30	1,00	1,30
1_Forese	0,40	0,60	0,24
2_Forese	0,85	0,60	0,51
3_Forese	1,05	0,60	0,63
4_Forese	1,14	0,60	0,68
5_Forese	1,23	0,60	0,74
6 o +_Forese	1,30	0,60	0,78
1_Centro_Storico	0,40	1,30	0,52
2_Centro_Storico	0,85	1,30	1,11
3_Centro_Storico	1,05	1,30	1,37
4_Centro_Storico	1,14	1,30	1,48
5_Centro_Storico	1,23	1,30	1,60
6 o +_Centro Storico	1,30	1,30	1,69

5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE

5.1. Tariffe Fisse

Costi fissi totali utenze non domestiche					
Tipo di costi	K(cf)	Ripartizione costi		%	
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	1,76	€	1.720.760,32	A	50,1%
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	1,20	€	1.173.245,67	B	34,2%
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati	0,55	€	537.737,60	C	15,7%
Totale		€	3.431.743,59		100%

La parte fissa della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE è costituita dai seguenti fattori:

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 6, vedi tabella "(A) – Costi attribuibili alla componente dimensionale");
- componente attribuita alla volumetria dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato;
- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard definito adibiti alla raccolta delle frazioni riciclabili (carta e organico per tutti i Comuni, plastica/lattine e vetro per i soli Comuni di Novi di Modena e Soliera).

5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale

(A) costi attribuibili alla componente dimensionale				
Classe di superficie	Superficie [mq]	n°	Tariffa fissa [€/anno]	Gettito [€]
1	$S < 40$	472	€ 57,63	€ 27.203,30
2	$40 \leq S < 100$	1.451	€ 165,70	€ 240.427,94
3	$100 \leq S < 250$	1.384	€ 244,95	€ 339.003,90
4	$250 \leq S < 750$	1.202	€ 389,03	€ 467.614,44
5	$750 \leq S < 2000$	442	€ 720,43	€ 318.428,52
6	$S \geq 2000$	207	€ 1.584,94	€ 328.082,23
Totale		5.158		€ 1.720.760,32

5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili

Le utenze NON DOMESTICHE sono anch'esse suddivise sulla base delle zone Urbana, Forese e Centro Storico. All'interno di queste 3 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione basata sulla maggior frequenza di raccolta applicata a indifferenziato e organico da parte di utenze che ne fanno specifica richiesta.

Pertanto sono individuate 6 zone:

Frequenze di raccolta	Indifferenziato	Carta	Organico	Plastica/lattine	Vetro
Z1 - Zona Urbana Standard	1/14	1/14	2/7	1/7	1/28
Z2 - Zona Forese Standard	1/14	1/14	1/7	1/14	1/28
Z3 - Zona Urbana Commerciale	1/7	1/14	4/7	1/7	1/28
Z4 - Zona Forese Commerciale	1/7	1/14	2/7	1/14	1/28
Z5 - Zona Centro Storico Standard	1/7	1/7	2/7		
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	2/7	1/7	4/7		

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna zona, sono indicate:

- le tariffe fisse riferite alla volumetria dei contenitori richiesti per la raccolta del rifiuto indifferenziato;
- le tariffe fisse riferite alle volumetrie dei contenitori richiesti per le frazioni recuperabili (carta e organico per tutti i Comuni, plastica/lattine e vetro per i soli Comuni di Novi di Modena e Soliera)

Totale	(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati			
Z1 - Zona Urbana Standard	€ 901.270,84	€ 404.682,04			
Z2 - Zona Forese Standard	€ 18.612,10	€ 9.720,02			
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€ 167.387,82	€ 55.890,17			
Z4 - Zona Forese Commerciale	€ 4.309,49	€ 4.407,28			
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€ 80.361,74	€ 63.866,73			
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€ 1.303,69	€ 1.319,53			
Totale	€ 1.173.245,67	€ 539.885,77			

Totale	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati CARTA	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati ORGANICO	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati PLASTICA/LATTINE	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati VETRO	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati TOTALE
Z1 - Zona Urbana Standard	€ 357.357,51	€ 45.673,13	€ 1.636,43	€ 14,98	€ 404.682,04
Z2 - Zona Forese Standard	€ 7.755,25	€ 1.468,00	€ 490,93	€ 5,83	€ 9.720,02
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€ 22.029,53	€ 33.860,64	€ -	€ -	€ 55.890,17
Z4 - Zona Forese Commerciale	€ 2.938,76	€ 1.468,53	€ -	€ -	€ 4.407,28
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€ 51.863,99	€ 12.002,74	€ -	€ -	€ 63.866,73
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€ 344,39	€ 975,14	€ -	€ -	€ 1.319,53
Totale	€ 442.289,42	€ 95.448,18	€ 2.127,36	€ 20,81	€ 539.885,77

5.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	
30	€	47,43	€	2.845,89
120	€	135,52	€	392.867,87
240	€	243,93	€	117.087,91
360	€	365,90	€	243.689,21
1100	€	844,73	€	128.399,18
1700	€	863,93	€	14.686,81
5000	€	1.129,32	€	-
20000	€	1.693,98	€	1.693,98
30000	€	2.202,17	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€	4.065,55	€	-
Totale			€	901.270,84

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25	-	€ -	€ 22,01	€ 5.656,65
30	€ 31,02	€ 310,17	-	€ -
40	€ 41,36	€ 537,62	-	€ -
120	€ 88,30	€ 11.832,74	€ 70,43	€ 20.918,59
240	€ 150,12	€ 90.220,19	€ 119,74	€ 18.918,29
360	€ 225,18	€ 100.202,96	€ 179,60	€ 179,60
1100	€ 574,71	€ 150.574,50	€ 458,40	€ -
1700	€ 688,04	€ -	€ 548,79	€ -
20000	€ 3.679,33	€ 3.679,33	€ 2.934,71	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.415,20	€ -	€ 3.521,65	€ -
Totale		€ 357.357,51		€ 45.673,13

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,18	€ -
40				
120			€ 0,53	€ 10,51
240			€ 0,89	€ 4,47
360	€ 26,81	€ 268,07	€ 1,34	€ -
1100	€ 68,42	€ 1.368,36		
Totale		€ 1.636,43		€ 14,98

5.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard]		
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30	€ 28,46	€ 113,84
120	€ 81,31	€ 9.350,77
240	€ 146,36	€ 2.341,76
360	€ 219,54	€ 6.805,73
1100	€ 506,84	€ -
1700	€ 518,36	€ -
5000	€ 677,59	€ -
20000	€ 1.016,39	€ -
30000	€ 1.321,30	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.439,33	€ -
Totale		€ 18.612,10

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25	-	€ -	€ 13,21	€ 250,92
30	€ 18,61	€ 37,22	-	€ -
40	€ 24,81	€ 74,44	-	€ -
120	€ 52,98	€ 158,95	€ 42,26	€ 929,71
240	€ 90,07	€ 1.441,12	€ 71,84	€ 287,37
360	€ 135,11	€ 1.215,95	€ 107,76	€ -
1100	€ 344,83	€ 4.827,58	€ 275,04	€ -
1700	€ 412,82	€ -	€ 329,27	€ -
20000	€ 2.207,60	€ -	€ 1.760,82	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.649,12	€ -	€ 2.112,99	€ -
Totale		€ 7.755,25		€ 1.468,00

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,11	€ -
40				
120			€ 0,32	€ 3,15
240			€ 0,54	€ 2,68
360	€ 16,08	€ 80,42	€ 0,80	€ -
1100	€ 41,05	€ 410,51		
Totale		€ 490,93		€ 5,83

5.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 94,86	€ 474,31		
120	€ 271,04	€ 6.775,92		
240	€ 487,87	€ 11.708,79		
360	€ 731,80	€ 81.961,53		
1100	€ 1.689,46	€ 60.820,66		
1700	€ 1.727,86	€ -		
5000	€ 2.258,64	€ 2.258,64		
20000	€ 3.387,96	€ 3.387,96		
30000	€ 4.404,35	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 8.131,10	€ -		
Totale		€ 167.387,82		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25	-	€ -	€ 44,02	€ 1.320,62
30	€ 31,02	€ 341,18	-	€ -
40	€ 41,36	€ 41,36	-	€ -
120	€ 88,30	€ 176,61	€ 140,87	€ 6.198,10
240	€ 150,12	€ 2.101,64	€ 239,47	€ 26.341,92
360	€ 225,18	€ 2.702,10	€ 359,21	€ -
1100	€ 574,71	€ 16.666,64	€ 916,80	€ -
1700	€ 688,04	€ -	€ 1.097,58	€ -
20000	€ 3.679,33	€ -	€ 5.869,41	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.415,20	€ -	€ 7.043,29	€ -
Totale		€ 22.029,53		€ 33.860,64

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,18	€ -
40				
120			€ 0,53	€ -
240			€ 0,89	€ -
360	€ 26,81	€ -	€ 1,34	€ -
1100	€ 68,42	€ -		
Totale		€ -		€ -

5.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	
30	€	56,92	€	-
120	€	162,62	€	650,49
240	€	292,72	€	585,44
360	€	439,08	€	3.073,56
1100	€	1.013,68	€	-
1700	€	1.036,72	€	-
5000	€	1.355,18	€	-
20000	€	2.032,78	€	-
30000	€	2.642,61	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€	4.878,66	€	-
Totale			€	4.309,49

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25	-	€ -	€ 26,41	€ 158,47
30	€ 18,61	€ -	-	€ -
40	€ 24,81	€ -	-	€ -
120	€ 52,98	€ -	€ 84,52	€ 591,64
240	€ 90,07	€ 180,14	€ 143,68	€ 718,42
360	€ 135,11	€ -	€ 215,52	€ -
1100	€ 344,83	€ 2.758,62	€ 550,08	€ -
1700	€ 412,82	€ -	€ 658,55	€ -
20000	€ 2.207,60	€ -	€ 3.521,65	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.649,12	€ -	€ 4.225,98	€ -
Totale		€ 2.938,76		€ 1.468,53

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,11	€ -
40				
120			€ 0,32	€ -
240			€ 0,54	€ -
360	€ 16,08	€ -	€ 0,80	€ -
1100	€ 41,05	€ -		
Totale		€ -		€ -

5.1.2.5. Z5 – Zona Centro Storico Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z5 - Zona Centro Storico Standard]		
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30	€ 61,66	€ 33.358,53
120	€ 176,17	€ 27.130,79
240	€ 317,11	€ 6.342,26
360	€ 475,67	€ 9.037,72
1100	€ 1.098,15	€ -
1700	€ 1.123,11	€ 4.492,44
5000	€ 1.468,12	€ -
20000	€ 2.202,17	€ -
30000	€ 2.862,83	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.285,22	€ -
Totale		€ 80.361,74

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25	-	€ -	€ 28,61	€ 2.260,46
30	€ 40,32	€ 1.209,65	-	€ -
40	€ 53,76	€ -	-	€ -
120	€ 114,80	€ 27.665,64	€ 91,56	€ 7.874,40
240	€ 195,15	€ 8.391,53	€ 155,66	€ 1.867,88
360	€ 292,73	€ 9.367,29	€ 233,49	€ -
1100	€ 747,13	€ 5.229,88	€ 595,92	€ -
1700	€ 894,45	€ -	€ 713,43	€ -
20000	€ 4.783,13	€ -	€ 3.815,12	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.739,76	€ -	€ 4.578,14	€ -
Totale		€ 51.863,99		€ 12.002,74

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,24	€ -
40				
120			€ 0,68	€ -
240			€ 1,16	€ -
360	€ 34,85	€ -	€ 1,74	€ -
1100	€ 88,94	€ -		
Totale		€ -		€ -

5.1.2.6. Z6 – Zona Centro Storico Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 123,32	€ 246,64		
120	€ 352,35	€ 1.057,04		
240	€ 634,23	€ -		
360	€ 951,34	€ -		
1100	€ 2.196,30	€ -		
1700	€ 2.246,22	€ -		
5000	€ 2.936,23	€ -		
20000	€ 4.404,35	€ -		
30000	€ 5.725,65	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 10.570,44	€ -		
Totale		€ 1.303,69		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25	-	€ -	€ 57,23	€ 114,45
30	€ 40,32	€ -	-	€ -
40	€ 53,76	€ -	-	€ -
120	€ 114,80	€ 344,39	€ 183,13	€ 549,38
240	€ 195,15	€ -	€ 311,31	€ 311,31
360	€ 292,73	€ -	€ 466,97	€ -
1100	€ 747,13	€ -	€ 1.191,84	€ -
1700	€ 894,45	€ -	€ 1.426,85	€ -
20000	€ 4.783,13	€ -	€ 7.630,24	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.739,76	€ -	€ 9.156,28	€ -
Totale		€ 344,39		€ 975,14

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,24	€ -
40				
120			€ 0,68	€ -
240			€ 1,16	€ -
360	€ 34,85	€ -	€ 1,74	€ -
1100	€ 88,94	€ -		
Totale		€ -		€ -

5.2. Tariffe Variabili

La parte variabile della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata applicando la tariffa unitaria [€/Kg] al quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito.

Tipologia flusso	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	Costi variabili [€]	Tariffa variabile [€/ton]
RSU - Standard	0%	86,99%	1.468.233	1.468.233	€ 1.076.385,93	€ 733,12
RSU - Sanitario	90%	13,01%	219.590	21.959	€ 16.098,48	€ 73,31
Totale		100%	1.687.823	1.490.192	€ 1.092.484,41	

5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta

Tramite la tariffa unitaria €/Kg, il peso specifico presunto pari a 0,1100 Kg/lt e la volumetria in dotazione, si genera il costo per ciascun vuotamento effettuato.

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è possibile attivare il servizio di raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini).

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente.

Tariffa variabile applicata ad ogni vuotamento		
Tipologia contenitore [lt]	Standard	Sanitario
	€/vuotamento	€/vuotamento
30	€ 2,42	€ 0,24
80	€ 6,45	€ 0,65
120	€ 9,68	€ 0,97
240	€ 19,35	€ 1,94
360	€ 29,03	€ 2,90
1100	€ 88,71	€ 8,87
1700	€ 137,09	€ 13,71

5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura

Per le utenze NON DOMESTICHE con una regolare produzione di rifiuto indifferenziato maggiore o uguale di 5000 lt ogni due settimane è possibile attivare il servizio di raccolta a pesatura.

Il costo del vuotamento sarà così dato dalla tariffa unitaria [€/ton] moltiplicata per l'effettiva quantità di rifiuto prodotta [ton].

Ad ogni servizio/vuotamento sarà applicato un peso minimo fatturabile pari a 400 kg (art. 10 comma 3 del Regolamento Comunale).

Tariffa variabili per servizi a chiamata			
Tipologia flusso	Flusso rifiuti [Kg]	Costi variabili stimati [€]	Tariffa unitaria [€/ton]
RSU - Standard	285.830	€ 150.060,75	€ 525,00
RSU - Riduzione	0	€ -	€ 262,50
Totale	285.830	€ 150.060,75	

5.2.3. Tariffa VARIABLE RD – Servizio Porta a porta

La parte variabile della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE prevede anche una quota di gettito derivante dalla tipologia dei contenitori richiesti per la raccolta differenziata di carta e organico. Di seguito riportata la quota variabile annua per i vuotamenti delle frazioni recuperabili e la quota di gettito prevista.

Carta													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana Standard		Z2 - Zona Forese Standard		Z3 - Zona Urbana		Z4 - Zona Forese Commerciale		Z5 - Zona Centro Storico		Z6 - Zona Centro Storico		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
30	€ 5,99	€ 59,94	€ 5,99	€ 11,99	€ 5,99	€ 65,94	€ 5,99	€ -	€ 11,99	€ 359,67	€ 11,99	€ -	
40	€ 7,99	€ 103,90	€ 7,99	€ 23,98	€ 7,99	€ 7,99	€ 7,99	€ -	€ 15,99	€ -	€ 15,99	€ -	
120	€ 17,07	€ 2.286,86	€ 17,07	€ 51,20	€ 17,07	€ 34,13	€ 17,07	€ -	€ 34,13	€ 8.225,88	€ 34,13	€ 102,40	
240	€ 29,01	€ 17.436,47	€ 29,01	€ 464,20	€ 29,01	€ 406,17	€ 29,01	€ 58,02	€ 58,02	€ 2.495,07	€ 58,02	€ -	
360	€ 43,52	€ 19.365,79	€ 43,52	€ 391,67	€ 43,52	€ 522,22	€ 43,52	€ -	€ 87,04	€ 2.785,19	€ 87,04	€ -	
1100	€ 111,07	€ 29.100,88	€ 111,07	€ 1.555,01	€ 111,07	€ 3.221,09	€ 111,07	€ 888,58	€ 222,14	€ 1.555,01	€ 222,14	€ -	
1700	€ 132,97	€ -	€ 132,97	€ -	€ 132,97	€ -	€ 132,97	€ -	€ 265,95	€ -	€ 265,95	€ -	
5000	€ 248,88	€ -	€ 248,88	€ -	€ 248,88	€ -	€ 248,88	€ -	€ 497,76	€ -	€ 497,76	€ -	
20000	€ 711,09	€ 711,09	€ 711,09	€ -	€ 711,09	€ -	€ 711,09	€ -	€ 1.422,18	€ -	€ 1.422,18	€ -	
30000	€ 1.066,63	€ -	€ 1.066,63	€ -	€ 1.066,63	€ -	€ 1.066,63	€ -	€ 2.133,27	€ -	€ 2.133,27	€ -	
Pressa ≥ 20 mc	€ 853,31	€ -	€ 853,31	€ -	€ 853,31	€ -	€ 853,31	€ -	€ 1.706,61	€ -	€ 1.706,61	€ -	
Totale		€ 69.064,94		€ 2.498,04		€ 4.257,55		€ 946,60		€ 15.420,81		€ 102,40	€ 92.290,35

Organico													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana Standard		Z2 - Zona Forese Standard		Z3 - Zona Urbana		Z4 - Zona Forese Commerciale		Z5 - Zona Centro Storico		Z6 - Zona Centro Storico		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
25	€ 42,35	€ 10.882,77	€ 21,17	€ 402,28	€ 84,69	€ 2.540,73	€ 42,35	€ 254,07	€ 42,35	€ 3.345,29	€ 84,69	€ 169,38	
30	€ 47,60	€ -	€ 23,80	€ -	€ 95,19	€ -	€ 47,60	€ -	€ 47,60	€ -	€ 95,19	€ -	
40	€ 63,46	€ -	€ 31,73	€ -	€ 126,92	€ -	€ 63,46	€ -	€ 63,46	€ -	€ 126,92	€ -	
120	€ 135,51	€ 40.245,09	€ 67,75	€ 1.490,56	€ 271,01	€ 11.924,47	€ 135,51	€ 948,54	€ 135,51	€ 11.653,46	€ 271,01	€ 813,03	
240	€ 230,36	€ 36.396,74	€ 115,18	€ 460,72	€ 460,72	€ 50.679,01	€ 230,36	€ 1.151,80	€ 230,36	€ 2.764,31	€ 460,72	€ 460,72	
360	€ 345,54	€ 345,54	€ 172,77	€ -	€ 691,08	€ -	€ 345,54	€ -	€ 345,54	€ -	€ 691,08	€ -	
1100	€ 881,91	€ -	€ 440,96	€ -	€ 1.763,83	€ -	€ 881,91	€ -	€ 881,91	€ -	€ 1.763,83	€ -	
1700	€ 1.055,81	€ -	€ 527,91	€ -	€ 2.111,63	€ -	€ 1.055,81	€ -	€ 1.055,81	€ -	€ 2.111,63	€ -	
5000	€ 1.976,12	€ -	€ 988,06	€ -	€ 3.952,24	€ -	€ 1.976,12	€ -	€ 1.976,12	€ -	€ 3.952,24	€ -	
20000	€ 5.646,06	€ -	€ 2.823,03	€ -	€ 11.292,11	€ -	€ 5.646,06	€ -	€ 5.646,06	€ -	€ 11.292,11	€ -	
30000	€ 8.469,09	€ -	€ 4.234,54	€ -	€ 16.938,17	€ -	€ 8.469,09	€ -	€ 8.469,09	€ -	€ 16.938,17	€ -	
Pressa ≥ 20 mc	€ 6.775,27	€ -	€ 3.387,63	€ -	€ 13.550,54	€ -	€ 6.775,27	€ -	€ 6.775,27	€ -	€ 13.550,54	€ -	
Totale		€ 87.870,15		€ 2.353,56		€ 65.144,20		€ 2.354,41		€ 17.763,06		€ 1.443,13	€ 176.928,50

Plastica/lattine													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana Standard		Z2 - Zona Forese Standard		Z3 - Zona Urbana		Z4 - Zona Forese Commerciale		Z5 - Zona Centro Storico		Z6 - Zona Centro Storico		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
360	€ 42,70	€ 427,02	€ 21,35	€ 106,76	€ 42,70	€ -	€ 21,35	€ -	€ 85,40	€ -	€ 85,40	€ -	
1100	€ 108,99	€ 2.179,78	€ 54,49	€ 544,94	€ 108,99	€ -	€ 54,49	€ -	€ 217,98	€ -	€ 217,98	€ -	
Totale		€ 2.606,80		€ 651,70		€ -		€ -		€ -		€ -	€ 3.258,50

Vetro													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana Standard		Z2 - Zona Forese Standard		Z3 - Zona Urbana		Z4 - Zona Forese Commerciale		Z5 - Zona Centro Storico		Z6 - Zona Centro Storico		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
30	€ 5,76	€ -	€ 5,76	€ -	€ 5,76	€ -	€ 5,76	€ -	€ 11,51	€ -	€ 11,51	€ -	
120	€ 16,39	€ 327,82	€ 16,39	€ 163,91	€ 16,39	€ -	€ 16,39	€ -	€ 32,78	€ -	€ 32,78	€ -	
240	€ 27,86	€ 139,32	€ 27,86	€ 139,32	€ 27,86	€ -	€ 27,86	€ -	€ 55,73	€ -	€ 55,73	€ -	
360	€ 41,80	€ -	€ 41,80	€ -	€ 41,80	€ -	€ 41,80	€ -	€ 83,59	€ -	€ 83,59	€ -	
Totale		€ 467,14		€ 303,23		€ -		€ -		€ -		€ -	€ 770,37

5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili

Per le utenze NON DOMESTICHE delle zone Urbane di Carpi, Novi e Soliera è attivabile su richiesta il servizio aggiuntivo di raccolta del cartone selettivo.

Nel comune di Carpi, per le utenze NON DOMESTICHE delle zone Urbane e Centro Storico del capoluogo è attivabile il servizio aggiuntivo di raccolta della plastica.

Servizi aggiuntivi	Zona	Frequenza	Costi [€]	Utenze servite	Tariffa [€/utente]
PLASTICA	Urbana	settimanale	€ 24.300,00	162	€ 150,00
PLASTICA	Centro Storico	bisettimanale	€ 1.920,00	16	€ 120,00
PLASTICA dotazione 1100 lt	Urbana/Centro Storico	in base alla zona	€ 20.500,00	82	€ 250,00
CARTONE	Urbana	settimanale	€ 33.960,00	566	€ 60,00
CARTONE	Centro Storico	settimanale	€ 5.880,00	98	€ 60,00
CARTONE	Centro Storico	bisettimanale	€ 3.720,00	31	€ 120,00
VETRO	Centro Storico	settimanale	€ 360,00	3	€ 120,00
PLASTICA/LATTINE	Urbana	+1/7			€ 450,00
	Forese	+1/14			€ 225,00
VETRO	Urbana	+3/28			€ 270,00
	Forese	+1/28			€ 90,00
Umido			€ 90.640,00		

5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.

Riepilogo costi variabili utenze non domestiche, gettito previsto da:	[€]
vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato	€ 1.092.484,41
quota variabile contenitori Organico	€ 176.928,50
quota variabile contenitori Carta	€ 92.290,35
quota variabile contenitori Plastica/lattine	€ 3.258,50
quota variabile contenitori Vetro	€ 770,37
servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato	€ 150.060,75
servizio a chiamata Rifiuti Differenziati	€ 90.640,00
Totale	€ 1.606.432,87

5.2.6. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe delle utenze NON DOMESTICHE.

K(cf)							
Categoria di costi attribuibili alle utenze non domestiche	[min]	[max]	[scelto]				
(A) componente dimensionale	0,50	2,00	1,760				
(B) raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00	1,200				
(C) raccolta dei rifiuti riciclabili	0,35	2,00	0,550				

Ks(S)							
Categoria di superficie [mq]	[min]	[max]	[scelto]				
S < 40	0,01	0,15	0,04				
40 ≤ S < 100	0,02	0,20	0,12				
100 ≤ S < 250	0,05	0,40	0,17				
250 ≤ S < 750	0,10	0,70	0,27				
750 ≤ S < 2000	0,15	0,90	0,50				
S ≥ 2000	0,20	1,30	1,10				

Differenziate				Indifferenziate			
K1(v) legato al tipo contenitore	[min]	[max]	[scelto]	K1(v) legato al tipo contenitore	[min]	[max]	[scelto]
25	1,300	1,800	1,500	25	1,30	1,80	1,40
30	1,127	1,511	1,405	30	1,13	1,51	1,40
40	1,127	1,511	1,405	40	1,13	1,51	1,40
50	1,127	1,511	1,405	50	1,13	1,51	1,41
100	1,100	1,511	1,100	100	0,00	0,00	0,00
120	0,920	1,300	1,000	120	0,92	1,30	1,00
240	0,811	1,100	0,850	240	0,81	1,10	0,90
360	0,737	1,050	0,850	360	0,74	1,05	0,90
660	0,632	0,935	0,800	660	0,63	0,94	0,82
1100	0,550	0,800	0,710	1100	0,55	0,80	0,68
1700	0,334	0,550	0,550	1700	0,33	0,55	0,45
cartone <0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	0,896	cartone <0.5 mc mano centro st.	0,63	0,94	0,82
cartone <2 mc mano	0,155	0,421	0,227	cartone <2 mc mano	0,16	0,42	0,16
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500	0,069	Ecocentro (1 mc giorno)	0,10	0,50	0,12
2500	0,100	0,500	0,418	2500	0,10	0,35	0,29
5000	0,100	0,350	0,350	5000	0,10	0,35	0,20
7500	0,100	0,350	0,150	7500	0,10	0,35	0,14
10000	0,050	0,350	0,136	10000	0,10	0,35	0,12
15000	0,100	0,350	0,115	15000	0,10	0,35	0,10
20000	0,050	0,250	0,250	20000	0,05	0,25	0,08
30000	0,050	0,250	0,250	30000	0,05	0,25	0,07
60000	0,050	0,250	0,100	60000	0,05	0,25	0,06

K3 (v) legato alla zona							
Zona servizio	min	max	scelto				
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00	1,00				
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00	0,60				
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00	2,00				
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50	1,20				
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	2,00	1,30				
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	3,00	2,60				

K2 (v) legato al materiale raccolto			Urbano Standard	Forese Standard	Urbano Commercial e	Forese Commercial e	Centro Storico Standard	Centro Storico Commercial e
Tipo contenitore	min	max	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
Carta	0,0950	0,9700	0,840	0,840	0,420	0,420	0,840	0,420
Vetro	0,0000	0,0150	0,005	0,005	0,003	0,003	0,005	0,003
Plastica-lattine	0,0250	0,2250	0,100	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050
Vetro - plastica - lattine	0,0750	0,7450	0,328	0,328	0,164	0,164	0,328	0,164
Umido	0,6500	3,2850	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670
Vegetale	0,0350	0,3450	0,154	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077
Altre raccolte	0,1150	1,1700	0,521	0,521	0,261	0,261	0,521	0,261
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,1550	1,5750	0,215	0,215	0,108	0,108	0,215	0,108
Vegetale Cimiteri	0,0050	0,0700	0,029	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014
Stoviglie Usa e Getta	0,0600	0,6000	0,267	0,267	0,133	0,133	0,267	0,133
Raccolta su chiamata	0,1750	1,7500	0,777	0,777	0,389	0,389	0,777	0,389
Secco	0,4450	2,2500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

6. Quota aggiuntiva comunale – Città di Carpi

La quota aggiuntiva della città di Carpi è generata da un maggiore standard per quanto riguarda i servizi di Igiene Urbana (spazzamento e pulizia delle strade).

Comune	Utenze domestiche	Utenze non domestiche	Totale		
Carpi	€ 129.930,00	€ 53.070,00	€ 183.000,00		
Novi di Modena	€ -	€ -	€ -		
Soliera	€ -	€ -	€ -		
Totale	€ 129.930,00	€ 53.070,00	€ 183.000,00		
Comune	Carpi				
Ripartizione Quota Aggiuntiva	[€]				
Costi fissi aggiuntivi attribuiti alle UD [€]	€ 129.930,00				
Costi fissi aggiuntivi attribuiti alle UND [€]	€ 53.070,00				
Totale aggiuntive [€]	€ 183.000,00				
UD - Categoria	Ka	Utenti	Ut. equivalenti	Tariffa agg. [€/ut]	Gettito previsto [€]
1	0,400	10.961	4.384	€ 2,10	€ 23.055,45
2	0,850	9.358	7.954	€ 4,47	€ 41.827,83
3	1,050	5.433	5.705	€ 5,52	€ 29.998,01
4	1,140	3.856	4.396	€ 5,99	€ 23.115,61
5	1,230	1.103	1.357	€ 6,47	€ 7.134,18
6	1,300	702	913	€ 6,84	€ 4.798,92
Totale		31.413			€ 129.930,00
UND - Classe	Ks	Utenti	Ut. equivalenti	Tariffa agg. [€/ut]	Gettito previsto [€]
S < 40	0,15	347	14	€ 2,49	€ 863,04
40 ≤ S < 100	0,20	1160	133	€ 7,15	€ 8.294,62
100 ≤ S < 250	0,40	1049	178	€ 10,57	€ 11.088,30
250 ≤ S < 750	0,70	830	224	€ 16,79	€ 13.934,21
750 ≤ S < 2000	0,90	304	152	€ 31,09	€ 9.451,14
S ≥ 2000	1,30	138	152	€ 68,40	€ 9.438,70
Totale		3.828			€ 53.070,00

7. Importo incentivi CDR e riduzioni art. 17

Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i cassonetti stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti che conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di pesatura.

L'importo massimo di tale incentivo è di **€ 46.000**.

Ai fini del calcolo tariffario tale importo è sommato al Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR.

Inoltre è costituito un incentivo il cui importo massimo è di **€ 4.000** allo scopo di:

- promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati favorendo l'utilizzo di pannolini pediatrici lavabili;
- favorire il riutilizzo degli imballaggi usati alla luce del Decreto 3 luglio 2017 n. 142 (vuoto a rendere);
- prevenire la produzione di particolari frazioni di rifiuti quali, a titolo d'esempio, i capi d'abbigliamento usati raccolti da associazioni Onlus.

Ai fini del calcolo tariffario tale importo è sommato al Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR.

8. Tariffe servizi complementari

Le seguenti tariffe sono applicate nel caso di servizi integrativi e/o aggiuntivi richiesti dagli utenti e concordati previamente con il Gestore.

Servizio	Unità di misura	Tariffa
Servizio logistica contenitori	[€/ora]	€ 60,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale	[€/ora]	€ 32,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore	[€/ora]	€ 42,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca	[€/ora]	€ 55,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore	[€/ora]	€ 83,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna	[€/ora]	€ 69,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù	[€/ora]	€ 75,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice	[€/ora]	€ 101,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi	[€/cad]	€ 0,21
Lavaggio contenitori Porta a Porta	[€/cad]	€ 5,00
Montaggio serrature	[€/cad]	€ 33,15
Plastificati	[€/cad]	€ 8,00
Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica)	[€/cad]	€ 54,94

Rifiuto	Volumetria	Unità di misura	Utenza Non Domestica	Utenza Domestica	Note
Vegetale	240	[€/contenitore]	€ 25,33	€ 25,33	Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in base alla zona di raccolta.
	360	[€/contenitore]	€ 38,00	€ 38,00	
	1100	[€/contenitore]	€ 56,15	€ 56,15	
	1700	[€/contenitore]	€ 67,22	€ 67,22	
Cartone	1100	[€/contenitore]	€ 50,00		Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.
Vetro	2500	[€/contenitore]	€ 250,00		Solo per Zone di Urbano e Forese.

**RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI
APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**

Anno 2022

Sommario

1. Premessa	3
2. Riepilogo Costi del Gestore 2022	4
3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2022.....	8
4. Tariffe Utenze DOMESTICHE	9
4.1. Tariffa Fissa.....	9
4.2. Tariffa Variabile	10
4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti	11
5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE.....	12
5.1. Tariffe Fisse.....	12
5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale.....	12
5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili.....	13
5.2. Tariffe Variabili	20
5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta	20
5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura	20
5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta	21
5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili.....	24
5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.....	24
5.3. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE.....	25
6. Quote Specifiche Comunali.....	26
7. Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ..	29
8. Tariffe servizi complementari	30

1. Premessa

La presente relazione, redatta da AIMAG S.p.A quale soggetto Gestore, preposto a tutte le attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, illustra l'articolazione tariffaria derivante dal Piano Economico Finanziario dell'anno 2022 approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n.6 del 15/04/2022.

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 avente ad oggetto l'"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è lo strumento fondamentale e necessario per l'approvazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all' art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013, vigente nei Comuni in oggetto.

La Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicata e riscossa da AIMAG S.p.A., è determinata e approvata nelle sue diverse articolazioni in modo unitario dai Comuni dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con omogeneità di trattamento economico all'utenza.

L'approvazione delle medesime tariffe tra i Comuni suddetti rafforza ed estende l'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" giacché a parità di servizio erogato e di tipologia di utenza corrisponde il medesimo livello tariffario.

2. Riepilogo Costi del Gestore 2022

La seguente tabella riporta il PEF approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.6 del 15/04/2022 (al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale 5%).

	Unione Comuni Modenesi Area Nord
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	478.856
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	510.027
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	2.496.606
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.956.519
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	402.830
Fattore di Sharing b	0,32
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	126.891
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	1.236.649
Fattore di Sharing ω	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,3465
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	428.499
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV	324.848
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.211.466

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	658.624
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	430.088
Costi generali di gestione CGG	1.529.707
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-
Altri costi COAL	171.910
Costi comuni CC	2.131.705
Ammortamenti Amm	1.188.197
Accantonamenti Acc	362.561
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-
- di cui per crediti	362.561
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-
Remunerazione del capitale investito netto R	477.402
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	37.511
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-
Costi d'uso del capitale CK	2.065.671
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	30.566
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-
$\sum Tfa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del.	4.886.566

$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	12.115.781
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	12.098.031

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	91%
qa-2 ton	40.285,18
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	26,49
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	26,93

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	-0,04
Totale γ	-0,04
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,97

Verifica del limite di crescita

<i>r_{pi}a</i>	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q _{La}	0,50%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P _{Ga}	0,18%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	2,28%
(1+ρ)	1,0228
ΣTa	12.098.031
$\Sigma TVa-1$	6.532.253
$\Sigma TFa-1$	4.774.554
$\Sigma Ta-1$	11.306.807
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	1,0700
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	11.564.602
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	533.429
	-
T _{Va} dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	6.678.037
T _{Fa} dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	4.886.566
T_a = T_{Va} + T_{Fa} dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	11.564.602
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	870.024
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	5.808.013
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	4.886.566
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	10.694.578

Di seguito si riporta la suddivisione delle componenti di costo di ciascun Comune che concorrono alla formazione del PEF dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per ottenere tale suddivisione, il PEF di ogni Comune è stato ripartito in 2 componenti così definite:

- PEF Base: include le voci di servizio "standard", quali ad esempio i costi delle raccolte porta a porta (stesso modello di servizio esteso su tutto il Bacino), costi di trattamento e ricavi da valorizzazione rifiuti, costi di struttura e costi d'uso del capitale;
- PEF Specifico: include le voci di servizio peculiari di ciascun Comune, quali spazzamenti e gestione Centri di Raccolta.

Ad ogni Comune è stata così assegnata:

- una quota di costi condivisi (PEF Base del Bacino) proporzionale al numero di utenti del Comune rispetto al totale del Bacino;
- la propria quota di costi peculiari (PEF Specifico del Comune).

PEF 2022 MTR	Unione Comuni Modenesi Area	Camposanto	Cavezzo	Concordia	Medolla	Mirandola	San Felice S/P	San Possidonio	San Prospero S/S
CRT	478.856	21.468	48.286	55.200	44.517	175.023	71.726	23.353	39.284
CTS	510.027	22.866	51.429	58.793	47.415	186.416	76.394	24.873	41.841
CRD	3.956.519	202.625	396.730	449.127	355.360	1.371.770	609.701	232.628	338.579
AR_Conai	- 428.499	- 19.211	- 43.208	- 49.395	- 39.835	- 156.617	- 64.183	- 20.897	- 35.153
AR_libero_mercato	- 126.891	- 5.689	- 12.795	- 14.627	- 11.796	- 46.379	- 19.006	- 6.188	- 10.410
CTR	2.496.606	111.929	251.746	287.797	232.096	912.515	373.954	121.754	204.813
RC_variabibile	324.848	14.564	32.756	37.447	30.199	118.733	48.657	15.842	26.649
Totale Costi Variabili	7.211.466	348.553	724.944	824.342	657.956	2.561.460	1.097.243	391.365	605.604
CSL	658.624	13.422	102.891	72.479	19.211	421.681	2.350	11.565	15.024
CARC	430.088	19.282	43.368	49.578	39.983	157.198	64.421	20.975	35.283
CGG	1.529.707	68.581	154.249	176.337	142.209	559.111	229.127	74.601	125.492
Coal	171.910	7.707	17.335	19.817	15.982	62.833	25.750	8.384	14.103
Amm (MTR)	1.188.197	53.270	119.812	136.970	110.461	434.289	177.974	57.946	97.476
Acc	362.561	16.255	36.559	41.794	33.705	132.517	54.306	17.681	29.743
R (MTR)	477.402	21.403	48.139	55.033	44.382	174.492	71.508	23.282	39.165
R_LIC (MTR)	37.511	1.682	3.782	4.324	3.487	13.710	5.619	1.829	3.077
RC_fisso	30.566	1.370	3.082	3.523	2.842	11.172	4.578	1.491	2.507
Totale Costi fissi	4.886.566	202.972	529.218	559.856	412.261	1.967.003	635.632	217.753	361.871
Extra CAP	- 533.429	- 23.915	- 53.789	- 61.491	- 49.590	- 194.969	- 79.900	- 26.014	- 43.761
Totale Ciclo Integrato	11.564.602	527.610	1.200.374	1.322.706	1.020.626	4.333.494	1.652.976	583.103	923.714
MIUR	- 49.939	- 1.991	- 3.747	- 3.615	- 3.144	- 27.130	- 4.986	- 1.813	- 3.512
Premio Comuni Virtuosi - LFA	- 342.400	- 15.351	- 34.526	- 39.470	- 31.831	- 125.148	- 51.286	- 16.698	- 28.089
Restituzione Ecotassa	- 43.206	- 1.937	- 4.357	- 4.981	- 4.017	- 15.792	- 6.472	- 2.107	- 3.545
Piano di Riallineamento delle Tariffe	- 434.479	- 12.161	- 96.654	- 129.117	- 87.529	-	- 30.101	- 40.298	- 38.620
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	- 870.024	- 31.440	- 139.284	- 177.183	- 126.521	- 168.070	- 92.845	- 60.916	- 73.765
PEF approvato	10.694.578	496.170	1.061.090	1.145.523	894.105	4.165.424	1.560.131	522.187	849.948

Nell'elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per il calcolo delle tariffe 2022, in continuità con gli anni precedenti, si è imputato una parte dei costi del personale (imputato originariamente nelle voci di costo variabili) nei Costi Generali di Gestione (voce dei costi fissi) come consentito anche dal D.P.R. 158/99.

Lo stesso MTR-2 all'articolo 6.2 riporta che *“nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle [tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99], [...], la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione”*.

Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili:

	Costi variabili	Costi fissi	Totale
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$	€ 6.678.036,71	€ 4.886.565,56	€ 11.564.602,27
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€ -	€ -	€ -
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	€ 6.678.036,71	€ 4.886.565,56	€ 11.564.602,27
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	€ -	-€ 870.023,99	-€ 870.023,99
PEF	€ 6.678.036,71	€ 4.016.541,57	€ 10.694.578,27
Tariffa	€ 3.116.597,48	€ 7.577.980,80	€ 10.694.578,27
Altre quote	€ -	-€ 605.962,81	-€ 605.962,81
Costi a tariffa	€ 3.116.597,48	€ 6.972.017,98	€ 10.088.615,46

3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2022

PEF 2022 (al netto delle "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020")	€	10.694.578,29		
Fondo Sisma 2021 (Legge Regionale 19/2012)	-€	300.000,00		
Riduzioni per conferimenti autonomi dei Centri Di Raccolta	€	58.000,00		
Determine dei Comuni	-€	363.962,81		
Costi da coprire mediante tariffa	€	10.088.615,47		
Ripartizione costi TOTALI da coprire (servizi ordinari, servizi a chiamata, quota specifica comunale, ecc...)				
UtENZE	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Ripartizione %
Domestiche	€ 3.932.083,39	€ 2.333.368,56	€ 6.265.451,95	62%
Non domestiche	€ 3.039.934,60	€ 783.228,92	€ 3.823.163,53	38%
Totale	€ 6.972.018,00	€ 3.116.597,48	€ 10.088.615,47	100%
Ripartizione %	69%	31%	100%	
Ripartizione costi da coprire relativi ai soli servizi ordinari a periodicità programmata				
UtENZE	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Ripartizione %
Domestiche	€ 3.169.378,81	€ 2.333.368,56	€ 5.502.747,36	65%
Non domestiche	€ 2.295.067,41	€ 683.648,92	€ 2.978.716,33	35%
Totale (A)	€ 5.464.446,22	€ 3.017.017,48	€ 8.481.463,70	100%
Ripartizione %	64%	36%	100%	
Ripartizione costi da coprire relativi utenze specifiche				
UtENZE	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Note
Non domestiche	€ -	€ 76.000,00	€ 76.000,00	Servizio a pesatura Rifiuto Indifferenziato
	€ -	€ 23.580,00	€ 23.580,00	Servizio a richiesta Rifiuti Riciclabili
Domestiche	€ 762.704,58	€ -	€ 762.704,58	Quote Specifiche Comunali
Non domestiche	€ 744.867,19	€ -	€ 744.867,19	Quote Specifiche Comunali
Totale (B)	€ 1.507.571,78	€ 99.580,00	€ 1.607.151,78	
Totale (A) + (B)			€ 10.088.615,47	

4. Tariffe Utenze DOMESTICHE

4.1. Tariffa Fissa

La tariffa fissa delle utenze DOMESTICHE è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e della zona territoriale nella quale la famiglia è residente.

Le utenze sono suddivise in 3 zone:

- Urbana;
- Forese: alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico);
- Centro Storico: alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro).

Le famiglie sono classificate in 6 categorie basate sul numero dei componenti (la categoria 6 comprende anche tutte le famiglie con più di 6 componenti).

Categoria	Componenti	Utenze	Abitanti	Quota fissa [€/utenza]	Gettito previsto Quota fissa [€/anno]
1_Urbana	1	8.568	8.568	€ 55,40	€ 474.658,44
2_Urbana	2	7.597	15.194	€ 117,72	€ 894.340,31
3_Urbana	3	4.571	13.713	€ 145,42	€ 664.725,40
4_Urbana	4	3.193	12.772	€ 157,89	€ 504.133,46
5_Urbana	5	992	4.960	€ 170,35	€ 168.989,04
6 o +_Urbana	6	505	3.393	€ 180,05	€ 90.923,57
1_Forese	1	1.154	1.154	€ 33,24	€ 38.358,25
2_Forese	2	1.127	2.254	€ 70,63	€ 79.604,18
3_Forese	3	694	2.082	€ 87,25	€ 60.553,85
4_Forese	4	565	2.260	€ 94,73	€ 53.523,72
5_Forese	5	193	965	€ 102,21	€ 19.726,74
6 o +_Forese	6	124	843	€ 108,03	€ 13.395,47
1_Centro_Storico	1	642	642	€ 55,40	€ 35.566,14
2_Centro_Storico	2	279	558	€ 117,72	€ 32.844,67
3_Centro_Storico	3	135	405	€ 145,42	€ 19.632,01
4_Centro_Storico	4	69	276	€ 157,89	€ 10.894,21
5_Centro_Storico	5	24	120	€ 170,35	€ 4.088,44
6 o +_Centro Storico	6	19	120	€ 180,05	€ 3.420,89
Totale		30.451	70.279		€ 3.169.378,81

NOTA: nella seguente relazione sono usati con stesso significato i termini:

- "Zona Urbana" e "Zona Standard";
- "Servizio normale" e "Standard".

4.2. Tariffa Variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE è calcolata applicando una tariffa €/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.

La quantità di Kg di rifiuto indifferenziato attribuita a ciascuna utenza è calcolata indirettamente per mezzo della volumetria a vuotata e del peso specifico del rifiuto indifferenziato pari, in via presuntiva, a 0,1100 Kg/litro.

La tariffa €/Kg del rifiuto indifferenziato è ridotta nel caso in cui l'utenza pratici il compostaggio domestico e qualora sia richiesto il servizio, tramite apposito contenitore, per pannolini e pannoloni.

Tipologia utenze	Utenze	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	Costi variabili [€]	Tariffa variabile [€/kg]
Standard	28.879	0%	75,65%	1.500.657	1.500.657	€ 2.174.342,72	€ 1,4489
Riduzione - compostaggio domestico	1.572	30%	5,16%	102.409	71.686	€ 103.867,99	€ 1,0142
Riduzione - rifiuto sanitario		90%	19,19%	380.681	38.068	€ 55.157,85	€ 0,1449
Totale	30.451		100,00%	1.983.747		€ 2.333.368,56	

Peso specifico stimato rifiuto indifferenziato = 0,1100 Kg/litro

La parte variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE, sulla base degli elementi sopra descritti (volumetria, peso specifico, tariffa unitaria €/Kg) genera il costo per ciascun vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione.

Tariffa variabile [€/svuotamento]			
Tipo servizio	30 lt	80 lt	120 lt
Standard	€ 4,78	€ 12,75	€ 19,13
Riduzione - compostaggio domestico	€ 3,35	€ 8,93	€ 13,39
Riduzione - rifiuto sanitario	€ 0,48	€ 1,28	€ 1,91

4.3. UtENZE DOMESTICHE – COEFFICIENTI

Tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota fissa delle singole utenze DOMESTICHE.

UtENZE DOMESTICHE	Ka1		
Numero di componenti del nucleo familiare	[min]	[max]	[scelto]
1	0,35	1,10	0,40
2	0,60	1,15	0,85
3	0,70	1,25	1,05
4	0,75	1,30	1,14
5	0,80	1,50	1,23
6	0,86	1,60	1,30

Ka2 (v) legato alla zona	Ka2		
Zona servizio	[min]	[max]	[scelto]
Zona Standard	1,00	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00	0,60
Zona Centro Storico	1,00	2,00	1,00

UtENZE DOMESTICHE	Kb		
Numero di componenti del nucleo familiare	[min]	[max]	[scelto]
1	0,50	1,00	1,00
2	1,25	1,80	1,80
3	1,45	2,10	2,10
4	1,65	2,40	2,40
5	2,00	2,90	2,90
6	2,35	3,40	3,40

UtENZE DOMESTICHE	Ka1 [scelto]	Ka2 [scelto]	Ka = Ka1 x Ka2 [scelto]
1_Urbana	0,40	1,00	0,40
2_Urbana	0,85	1,00	0,85
3_Urbana	1,05	1,00	1,05
4_Urbana	1,14	1,00	1,14
5_Urbana	1,23	1,00	1,23
6 o +_Urbana	1,30	1,00	1,30
1_Forese	0,40	0,60	0,24
2_Forese	0,85	0,60	0,51
3_Forese	1,05	0,60	0,63
4_Forese	1,14	0,60	0,68
5_Forese	1,23	0,60	0,74
6 o +_Forese	1,30	0,60	0,78
1_Centro Storico	0,40	1,00	0,40
2_Centro Storico	0,85	1,00	0,85
3_Centro Storico	1,05	1,00	1,05
4_Centro Storico	1,14	1,00	1,14
5_Centro Storico	1,23	1,00	1,23
6 o +_Centro Storico	1,30	1,00	1,30

5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE

5.1. Tariffe Fisse

Costi fissi totali utenze non domestiche					
Tipo di costi	K(cf)	Ripartizione costi		%	
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	1,81	€	1.153.908,89	A	50%
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	1,08	€	688.520,22	B	30%
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati	0,71	€	452.638,30	C	20%
Totale		€	2.295.067,41		100%

La parte fissa della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE è costituita dai seguenti fattori:

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 11, vedi tabella "(A) – Costi attribuibili alla componente dimensionale");
- componente attribuita alla volumetria dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato;
- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard definito adibiti alla raccolta delle frazioni riciclabili (carta e organico).

5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale

(A) costi attribuibili alla componente dimensionale				
Classe di superficie	Superficie [mq]	n°	Tariffa fissa [€/anno]	Gettito [€]
1	$S < 50$	542	€ 21,40	€ 11.597,55
2	$50 \leq S < 100$	758	€ 42,80	€ 32.438,90
3	$100 \leq S < 150$	444	€ 68,47	€ 30.401,84
4	$150 \leq S < 250$	468	€ 117,69	€ 55.077,65
5	$250 \leq S < 450$	500	€ 192,58	€ 96.289,60
6	$450 \leq S < 800$	312	€ 278,17	€ 86.789,03
7	$800 \leq S < 2000$	221	€ 706,12	€ 156.053,35
8	$2000 \leq S < 5000$	99	€ 2.781,70	€ 275.388,26
9	$5000 \leq S < 10000$	29	€ 4.172,55	€ 121.003,93
10	$10000 \leq S < 20000$	14	€ 9.628,96	€ 134.805,44
11	$S \geq 20000$	9	€ 17.118,15	€ 154.063,36
Totale		3.024		€ 1.153.908,89

5.1.2.Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili

Le utenze NON DOMESTICHE sono anch'esse suddivise sulla base delle zone Urbana, Forese e Centro Storico. All'interno di queste 3 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione basata sulla maggior frequenza di raccolta applicata a indifferenziato e organico da parte di utenze che ne fanno specifica richiesta.

Pertanto sono individuate 6 zone:

Frequenze di raccolta	Indifferenziato	Carta	Organico	Plastica/lattine	Vetro
Z1 - Zona Urbana Standard	1/14	1/14	2/7	1/7	1/28
Z2 - Zona Forese Standard	1/14	1/14	1/7	1/14	1/28
Z3 - Zona Urbana Commerciale	1/7	1/14	4/7	1/7	1/28
Z4 - Zona Forese Commerciale	1/7	1/14	2/7	1/14	1/28
Z5 - Zona Centro Storico Standard	1/7	1/7	2/7	3/7	1/14
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	2/7	1/7	4/7	3/7	1/14

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna zona, sono indicate:

- le tariffe fisse riferite alla volumetria dei contenitori richiesti per la raccolta del rifiuto indifferenziato;
- le tariffe fisse riferite alle volumetrie dei contenitori richiesti per le frazioni recuperabili (carta, organico, plastica/lattine e vetro);

Totale	(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati			
Z1 - Zona Urbana Standard	€ 594.980,00	€ 327.488,91			
Z2 - Zona Forese Standard	€ 18.422,82	€ 14.304,20			
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€ 46.400,79	€ 83.287,73			
Z4 - Zona Forese Commerciale	€ 2.440,22	€ 3.232,37			
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€ 25.882,67	€ 24.194,62			
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€ 393,72	€ 130,45			
Totale	€ 688.520,22	€ 452.638,30			

Totale	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati CARTA	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati ORGANICO	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati PLASTICA/LATTINE	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati VETRO	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati TOTALE
Z1 - Zona Urbana Standard	€ 168.942,44	€ 129.705,61	€ 24.736,90	€ 4.103,96	€ 327.488,91
Z2 - Zona Forese Standard	€ 7.609,39	€ 5.497,82	€ 1.000,21	€ 196,79	€ 14.304,20
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€ 10.410,29	€ 69.167,21	€ 3.559,81	€ 150,42	€ 83.287,73
Z4 - Zona Forese Commerciale	€ 1.921,79	€ 1.205,21	€ 82,15	€ 23,22	€ 3.232,37
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€ 13.798,88	€ 9.945,14	€ 139,48	€ 311,12	€ 24.194,62
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€ 127,96	€ -	€ -	€ 2,50	€ 130,45
Totale	€ 202.810,74	€ 215.520,99	€ 29.518,55	€ 4.788,02	€ 452.638,30

5.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 51,25	€ 2.019,10		
120	€ 146,42	€ 350.746,10		
240	€ 263,55	€ 46.987,29		
360	€ 395,33	€ 82.552,25		
1100	€ 912,67	€ 111.473,42		
1700	€ 933,41	€ -		
5000	€ 1.220,15	€ 1.201,84		
20000	€ 1.830,22	€ -		
30000	€ 2.196,26	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 3.660,44	€ -		
Totale		€ 594.980,00		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25			€ 108,47	€ 44.127,00
30	€ 35,10	€ 449,44		
40	€ 46,80	€ -		
120	€ 99,93	€ 12.598,65	€ 347,11	€ 57.097,99
240	€ 169,87	€ 34.803,77	€ 590,09	€ 28.480,62
360	€ 254,81	€ 35.891,39	€ 885,13	€ -
1100	€ 650,35	€ 85.199,19	€ 2.259,11	€ -
1700	€ 778,59	€ -	€ 2.704,57	€ -
20000	€ 3.436,05	€ -	€ 3.815,41	€ -
30000	€ 3.313,33	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.196,89	€ -		
Totale		€ 168.942,44		€ 129.705,61

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,96	€ 1.181,54
40				
120			€ 2,73	€ 2.280,83
240			€ 4,65	€ 641,59
360	€ 53,64	€ 2.145,78	€ 6,97	€ -
1100	€ 136,92	€ 22.591,13		
Totale		€ 24.736,90		€ 4.103,96

5.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 30,75	€ -		
120	€ 87,85	€ 13.672,18		
240	€ 158,13	€ 2.180,63		
360	€ 237,20	€ 2.570,02		
1100	€ 547,60	€ -		
1700	€ 560,05	€ -		
5000	€ 732,09	€ -		
20000	€ 1.098,13	€ -		
30000	€ 1.317,76	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.196,26	€ -		
Totale		€ 18.422,82		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25			€ 65,08	€ 1.025,71
30	€ 21,06	€ -		
40	€ 28,08	€ -		
120	€ 59,96	€ 236,22	€ 208,27	€ 3.077,14
240	€ 101,92	€ 803,16	€ 354,05	€ 1.394,97
360	€ 152,89	€ 1.957,71	€ 531,08	€ -
1100	€ 390,21	€ 4.612,29	€ 1.355,47	€ -
1700	€ 467,15	€ -	€ 1.622,74	€ -
20000	€ 2.061,63	€ -	€ 2.289,24	€ -
30000	€ 1.988,00	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.518,13	€ -		
Totale		€ 7.609,39		€ 5.497,82

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,58	€ 37,46
40				
120			€ 1,64	€ 123,07
240			€ 2,79	€ 36,26
360	€ 32,19	€ 96,56	€ 4,18	€ -
1100	€ 82,15	€ 903,65		
Totale		€ 1.000,21		€ 196,79

5.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale]		
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30	€ 102,49	€ -
120	€ 292,84	€ 4.038,20
240	€ 527,10	€ 2.076,79
360	€ 790,65	€ 18.691,08
1100	€ 1.825,34	€ 14.383,67
1700	€ 1.866,82	€ -
5000	€ 2.440,29	€ -
20000	€ 3.660,44	€ 7.211,06
30000	€ 4.392,53	€ -
Pressa ≥ 20 mc	€ 7.320,88	€ -
Totale		€ 46.400,79

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25			€ 216,94	€ 854,76
30	€ 35,10	€ -		
40	€ 46,80	€ -		
120	€ 99,93	€ 688,99	€ 694,22	€ 13.676,17
240	€ 169,87	€ 501,98	€ 1.180,18	€ 47.661,44
360	€ 254,81	€ 250,99	€ 1.770,27	€ 6.974,84
1100	€ 650,35	€ 8.968,34	€ 4.518,23	€ -
1700	€ 778,59	€ -	€ 5.409,14	€ -
20000	€ 3.436,05	€ -	€ 7.630,81	€ -
30000	€ 3.313,33	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.196,89	€ -		
Totale		€ 10.410,29		€ 69.167,21

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,96	€ 1,92
40				
120			€ 2,73	€ 60,17
240			€ 4,65	€ 88,33
360	€ 53,64	€ -	€ 6,97	€ -
1100	€ 136,92	€ 3.559,81		
Totale		€ 3.559,81		€ 150,42

5.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 61,50	€ -		
120	€ 175,70	€ 1.038,39		
240	€ 316,26	€ -		
360	€ 474,39	€ 1.401,83		
1100	€ 1.095,20	€ -		
1700	€ 1.120,09	€ -		
5000	€ 1.464,18	€ -		
20000	€ 2.196,26	€ -		
30000	€ 2.635,52	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.392,53	€ -		
Totale		€ 2.440,22		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25			€ 130,17	€ 384,64
30	€ 21,06	€ -		
40	€ 28,08	€ -		
120	€ 59,96	€ -	€ 416,53	€ 820,57
240	€ 101,92	€ -	€ 708,11	€ -
360	€ 152,89	€ -	€ 1.062,16	€ -
1100	€ 390,21	€ 1.921,79	€ 2.710,94	€ -
1700	€ 467,15	€ -	€ 3.245,49	€ -
20000	€ 2.061,63	€ -	€ 4.578,49	€ -
30000	€ 1.988,00	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.518,13	€ -		
Totale		€ 1.921,79		€ 1.205,21

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 0,58	€ 0,58
40				
120			€ 1,64	€ 11,49
240			€ 2,79	€ 11,16
360	€ 32,19	€ -	€ 4,18	€ -
1100	€ 82,15	€ 82,15		
Totale		€ 82,15		€ 23,22

5.1.2.5. Z5 – Zona Centro Storico Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z5 - Zona Centro Storico Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 66,62	€ 17.389,48		
120	€ 190,34	€ 5.624,63		
240	€ 342,62	€ 2.362,34		
360	€ 513,93	€ 506,22		
1100	€ 1.186,47	€ -		
1700	€ 1.213,44	€ -		
5000	€ 1.586,19	€ -		
20000	€ 2.379,28	€ -		
30000	€ 2.855,14	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.758,57	€ -		
Totale		€ 25.882,67		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25			€ 141,01	€ 4.166,96
30	€ 45,63	€ 539,33		
40	€ 60,84	€ 59,93		
120	€ 129,90	€ 7.037,53	€ 451,24	€ 5.778,18
240	€ 220,84	€ 3.045,33	€ 767,11	€ -
360	€ 331,25	€ 2.284,00	€ 1.150,67	€ -
1100	€ 845,46	€ 832,77	€ 2.936,85	€ -
1700	€ 1.012,17	€ -	€ 3.515,94	€ -
20000	€ 4.466,86	€ -	€ 4.960,03	€ -
30000	€ 4.307,33	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.455,95	€ -		
Totale		€ 13.798,88		€ 9.945,14

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 1,25	€ 161,09
40				
120			€ 3,56	€ 113,77
240			€ 6,04	€ 36,26
360	€ 69,74	€ 139,48	€ 9,07	€ -
1100	€ 177,99	€ -		
Totale		€ 139,48		€ 311,12

5.1.2.6. Z6 – Zona Centro Storico Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]		
30	€ 133,24	€ 393,72		
120	€ 380,69	€ -		
240	€ 685,23	€ -		
360	€ 1.027,85	€ -		
1100	€ 2.372,94	€ -		
1700	€ 2.426,87	€ -		
5000	€ 3.172,38	€ -		
20000	€ 4.758,57	€ -		
30000	€ 5.710,28	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 9.517,14	€ -		
Totale		€ 393,72		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Carta		Organico	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
25			€ 282,03	€ -
30	€ 45,63	€ -		
40	€ 60,84	€ -		
120	€ 129,90	€ 127,96	€ 902,49	€ -
240	€ 220,84	€ -	€ 1.534,23	€ -
360	€ 331,25	€ -	€ 2.301,34	€ -
1100	€ 845,46	€ -	€ 5.873,69	€ -
1700	€ 1.012,17	€ -	€ 7.031,89	€ -
20000	€ 4.466,86	€ -	€ 9.920,06	€ -
30000	€ 4.307,33	€ -		
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.455,95	€ -		
Totale		€ 127,96		€ -

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Plastica/lattine		Vetro	
	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]
30			€ 1,25	€ 2,50
40				
120			€ 3,56	€ -
240			€ 6,04	€ -
360	€ 69,74	€ -	€ 9,07	€ -
1100	€ 177,99	€ -		
Totale		€ -		€ 2,50

5.2. Tariffe Variabili

La parte variabile della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata applicando la tariffa unitaria [€/Kg] al quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito.

Tipologia flusso	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	Costi variabili [€]	Tariffa variabile [€/tonn]
RSU - Standard	0%	79,65%	572.191	572.191	€ 425.060,77	€ 742,87
RSU - Riduzione	50%	20,35%	146.164	73.082	€ 54.290,26	€ 371,43
Totale		100%	718.355	645.273	€ 479.351,03	

5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta

Tramite la tariffa unitaria €/Kg, il peso specifico presunto pari a 0,1100 Kg/lt e la volumetria in dotazione, si genera il costo per ciascun vuotamento effettuato.

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è possibile attivare il servizio di raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini).

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente:

Tariffa variabile applicata ad ogni vuotamento				
Tipologia contenitore [lt]	Standard		Sanitario	
	€/vuotamento		€/vuotamento	
30	€	2,45	€	1,23
80	€	6,54	€	3,27
120	€	9,81	€	4,90
240	€	19,61	€	9,81
360	€	29,42	€	14,71
1100	€	89,89	€	44,94
1700	€	138,92	€	69,46

5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura

Per le utenze NON DOMESTICHE con una regolare produzione di rifiuto indifferenziato maggiore o uguale di 5000 lt ogni due settimane è possibile attivare il servizio di raccolta a pesatura.

Il costo del vuotamento sarà così dato dalla tariffa unitaria [€/tonn] moltiplicata per l'effettiva quantità di rifiuto prodotta [tonn].

Ad ogni servizio/vuotamento sarà applicato un peso minimo fatturabile pari a 500 kg (art. 11 comma 3 del Regolamento Comunale).

Tariffa variabili per servizi a chiamata			
Tipologia flusso	Flusso rifiuti [Kg]	Costi variabili stimati [€]	Tariffa unitaria [€/tonn]
RSU - Standard	152.000	€ 76.000,00	€ 500,00
RSU - Riduzione	0	€ -	€ 250,00
Totale	152.000	€ 76.000,00	

5.2.3.Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta

La parte variabile della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE prevede anche una quota di gettito derivante dalla tipologia dei contenitori richiesti per la raccolta differenziata di carta e organico. Di seguito riportata la quota variabile annua per i vuotamenti delle frazioni recuperabili e la quota di gettito prevista.

Carta													
Volumetria contenitore [It]	Z1 - Zona Urbana Standard		Z2 - Zona Forese Standard		Z3 - Zona Urbana Commerciale		Z4 - Zona Forese Commerciale		Z5 - Zona Centro Storico Standard		Z6 - Zona Centro Storico Commerciale		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
240	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
360	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1700	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
30000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Pressa ≥ 20 mc	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	€ -

Organico													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana Standard		Z2 - Zona Forese Standard		Z3 - Zona Urbana Commerciale		Z4 - Zona Forese Commerciale		Z5 - Zona Centro Storico Standard		Z6 - Zona Centro Storico Commerciale		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
25	€ 86,25	€ 35.086,42	€ 43,12	€ 679,64	€ 172,50	€ 679,64	€ 86,25	€ 254,87	€ 86,25	€ 2.548,65	€ 172,50	€ -	
120	€ 276,00	€ 45.399,96	€ 138,00	€ 2.038,92	€ 551,99	€ 10.874,24	€ 276,00	€ 543,71	€ 276,00	€ 3.534,13	€ 551,99	€ -	
240	€ 469,19	€ 22.645,61	€ 234,60	€ 924,31	€ 938,39	€ 37.896,73	€ 469,19	€ -	€ 469,19	€ -	€ 938,39	€ -	
360	€ 703,79	€ -	€ 351,89	€ -	€ 1.407,58	€ 5.545,86	€ 703,79	€ -	€ 703,79	€ -	€ 1.407,58	€ -	
1100	€ 1.796,27	€ -	€ 898,14	€ -	€ 3.592,55	€ -	€ 1.796,27	€ -	€ 1.796,27	€ -	€ 3.592,55	€ -	
1700	€ 2.150,47	€ -	€ 1.075,23	€ -	€ 4.300,94	€ -	€ 2.150,47	€ -	€ 2.150,47	€ -	€ 4.300,94	€ -	
20000	€ 6.439,91	€ -	€ 3.219,95	€ -	€ 12.879,81	€ -	€ 6.439,91	€ -	€ 6.439,91	€ -	€ 12.879,81	€ -	
Totale		€ 103.131,99		€ 3.642,87		€ 54.996,48		€ 798,58		€ 6.082,78		€ -	€ 168.652,70

Plastica/lattine													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana		Z2 - Zona Forese		Z3 - Zona Urbana		Z4 - Zona Forese		Z5 - Zona Centro Storico		Z6 - Zona Centro Storico		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
360	€ 16,61	€ 664,52	€ 8,31	€ 24,92	€ 16,61	€ -	€ 8,31	€ -	€ 33,23	€ 66,45	€ 33,23	€ -	
1100	€ 42,40	€ 6.996,19	€ 21,20	€ 233,21	€ 42,40	€ 1.102,43	€ 21,20	€ 21,20	€ 84,80	€ -	€ 84,80	€ -	
Totale		€ 7.660,71		€ 258,13		€ 1.102,43		€ 21,20		€ 66,45		€ -	€ 9.108,92

Vetro													
Volumetria contenitore [lt]	Z1 - Zona Urbana		Z2 - Zona Forese		Z3 - Zona Urbana		Z4 - Zona Forese		Z5 - Zona Centro Storico		Z6 - Zona Centro Storico		
	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa Unitaria [€/cont.]	Gettito previsto [€/anno]	
30	€ 4,99	€ 6.143,48	€ 4,99	€ 324,66	€ 4,99	€ 9,99	€ 4,99	€ 4,99	€ 9,99	€ 1.288,63	€ 9,99	€ 19,98	
120	€ 14,22	€ 11.859,31	€ 14,22	€ 1.066,48	€ 14,22	€ 312,84	€ 14,22	€ 99,54	€ 28,44	€ 910,07	€ 28,44	€ -	
240	€ 24,17	€ 3.335,96	€ 24,17	€ 314,26	€ 24,17	€ 459,30	€ 24,17	€ 96,69	€ 48,35	€ 290,08	€ 48,35	€ -	
360	€ 36,26	€ -	€ 36,26	€ -	€ 36,26	€ -	€ 36,26	€ -	€ 72,52	€ -	€ 72,52	€ -	
Totale		€ 21.338,76		€ 1.705,40		€ 782,12		€ 201,23		€ 2.488,78		€ 19,98	€ 26.536,27

Di seguito si riporta in forma sintetica il costo di ogni contenitore dato dalla somma della quota fissa e della quota variabile.

Carta	Z1 - Zona Urbana Standard			Z2 - Zona Forese Standard			Z3 - Zona Urbana Commerciale			Z4 - Zona Forese Commerciale			Z5 - Zona Centro Storico Standard			Z6 - Zona Centro Storico Commerciale		
	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale
30	€ 35,10	€ -	€ 35,10	€ 21,06	€ -	€ 21,06	€ 35,10	€ -	€ 35,10	€ 21,06	€ -	€ 21,06	€ 45,63	€ -	€ 45,63	€ 45,63	€ -	€ 45,63
40	€ 46,80	€ -	€ 46,80	€ 28,08	€ -	€ 28,08	€ 46,80	€ -	€ 46,80	€ 28,08	€ -	€ 28,08	€ 60,84	€ -	€ 60,84	€ 60,84	€ -	€ 60,84
120	€ 99,93	€ -	€ 99,93	€ 59,96	€ -	€ 59,96	€ 99,93	€ -	€ 99,93	€ 59,96	€ -	€ 59,96	€ 129,90	€ -	€ 129,90	€ 129,90	€ -	€ 129,90
240	€ 169,87	€ -	€ 169,87	€ 101,92	€ -	€ 101,92	€ 169,87	€ -	€ 169,87	€ 101,92	€ -	€ 101,92	€ 220,84	€ -	€ 220,84	€ 220,84	€ -	€ 220,84
360	€ 254,81	€ -	€ 254,81	€ 152,89	€ -	€ 152,89	€ 254,81	€ -	€ 254,81	€ 152,89	€ -	€ 152,89	€ 331,25	€ -	€ 331,25	€ 331,25	€ -	€ 331,25
1100	€ 650,35	€ -	€ 650,35	€ 390,21	€ -	€ 390,21	€ 650,35	€ -	€ 650,35	€ 390,21	€ -	€ 390,21	€ 845,46	€ -	€ 845,46	€ 845,46	€ -	€ 845,46
1700	€ 778,59	€ -	€ 778,59	€ 467,15	€ -	€ 467,15	€ 778,59	€ -	€ 778,59	€ 467,15	€ -	€ 467,15	€ 1.012,17	€ -	€ 1.012,17	€ 1.012,17	€ -	€ 1.012,17
20000	€ 3.436,05	€ -	€ 3.436,05	€ 2.061,63	€ -	€ 2.061,63	€ 3.436,05	€ -	€ 3.436,05	€ 2.061,63	€ -	€ 2.061,63	€ 4.466,86	€ -	€ 4.466,86	€ 4.466,86	€ -	€ 4.466,86
30000	€ 3.313,33	€ -	€ 3.313,33	€ 1.988,00	€ -	€ 1.988,00	€ 3.313,33	€ -	€ 3.313,33	€ 1.988,00	€ -	€ 1.988,00	€ 4.307,33	€ -	€ 4.307,33	€ 4.307,33	€ -	€ 4.307,33
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.196,89	€ -	€ 4.196,89	€ 2.518,13	€ -	€ 2.518,13	€ 4.196,89	€ -	€ 4.196,89	€ 2.518,13	€ -	€ 2.518,13	€ 5.455,95	€ -	€ 5.455,95	€ 5.455,95	€ -	€ 5.455,95
Organico	Z1 - Zona Urbana Standard			Z2 - Zona Forese Standard			Z3 - Zona Urbana Commerciale			Z4 - Zona Forese Commerciale			Z5 - Zona Centro Storico Standard			Z6 - Zona Centro Storico Commerciale		
	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale
25	€ 108,47	€ 86,25	€ 194,72	€ 65,08	€ 43,12	€ 108,21	€ 216,94	€ 172,50	€ 389,44	€ 130,17	€ 86,25	€ 216,42	€ 141,01	€ 86,25	€ 227,26	€ 282,03	€ 172,50	€ 454,53
120	€ 347,11	€ 276,00	€ 623,11	€ 208,27	€ 138,00	€ 346,26	€ 694,22	€ 551,99	€ 1.246,21	€ 416,53	€ 276,00	€ 692,53	€ 451,24	€ 276,00	€ 727,24	€ 902,49	€ 551,99	€ 1.454,48
240	€ 590,09	€ 469,19	€ 1.059,28	€ 354,05	€ 234,60	€ 588,65	€ 1.180,18	€ 938,39	€ 2.118,56	€ 708,11	€ 469,19	€ 1.177,30	€ 767,11	€ 469,19	€ 1.236,31	€ 1.534,23	€ 938,39	€ 2.472,62
360	€ 885,13	€ 703,79	€ 1.588,92	€ 531,08	€ 351,89	€ 882,97	€ 1.770,27	€ 1.407,58	€ 3.177,84	€ 1.062,16	€ 703,79	€ 1.765,95	€ 1.150,67	€ 703,79	€ 1.854,46	€ 2.301,34	€ 1.407,58	€ 3.708,92
1100	€ 2.259,11	€ 1.796,27	€ 4.055,39	€ 1.355,47	€ 898,14	€ 2.253,60	€ 4.518,23	€ 3.592,55	€ 8.110,77	€ 2.710,94	€ 1.796,27	€ 4.507,21	€ 2.936,85	€ 1.796,27	€ 4.733,12	€ 5.873,69	€ 3.592,55	€ 9.466,24
1700	€ 2.704,57	€ 2.150,47	€ 4.855,04	€ 1.622,74	€ 1.075,23	€ 2.697,98	€ 5.409,14	€ 4.300,94	€ 9.710,08	€ 3.245,49	€ 2.150,47	€ 5.395,95	€ 3.515,94	€ 2.150,47	€ 5.666,41	€ 7.031,89	€ 4.300,94	€ 11.332,82
20000	€ 3.815,41	€ 6.439,91	€ 10.255,31	€ 2.289,24	€ 3.219,95	€ 5.509,20	€ 7.630,81	€ 12.879,81	€ 20.510,63	€ 4.578,49	€ 6.439,91	€ 11.018,39	€ 4.960,03	€ 6.439,91	€ 11.399,93	€ 9.920,06	€ 12.879,81	€ 22.799,87
Plastica/lattine	Z1 - Zona Urbana Standard			Z2 - Zona Forese Standard			Z3 - Zona Urbana Commerciale			Z4 - Zona Forese Commerciale			Z5 - Zona Centro Storico Standard			Z6 - Zona Centro Storico Commerciale		
	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale
360	€ 53,64	€ 16,61	€ 70,26	€ 32,19	€ 8,31	€ 40,49	€ 53,64	€ 16,61	€ 70,26	€ 32,19	€ 8,31	€ 40,49	€ 69,74	€ 33,23	€ 102,96	€ 69,74	€ 33,23	€ 102,96
1100	€ 136,92	€ 42,40	€ 179,32	€ 82,15	€ 21,20	€ 103,35	€ 136,92	€ 42,40	€ 179,32	€ 82,15	€ 21,20	€ 103,35	€ 177,99	€ 84,80	€ 262,79	€ 177,99	€ 84,80	€ 262,79
Vetro	Z1 - Zona Urbana Standard			Z2 - Zona Forese Standard			Z3 - Zona Urbana Commerciale			Z4 - Zona Forese Commerciale			Z5 - Zona Centro Storico Standard			Z6 - Zona Centro Storico Commerciale		
	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale	Fisso	Variabile	Totale
30	€ 0,96	€ 4,99	€ 5,96	€ 0,58	€ 4,99	€ 5,57	€ 0,96	€ 4,99	€ 5,96	€ 0,58	€ 4,99	€ 5,57	€ 1,25	€ 9,99	€ 11,24	€ 1,25	€ 9,99	€ 11,24
120	€ 2,73	€ 14,22	€ 16,95	€ 1,64	€ 14,22	€ 15,86	€ 2,73	€ 14,22	€ 16,95	€ 1,64	€ 14,22	€ 15,86	€ 3,56	€ 28,44	€ 31,99	€ 3,56	€ 28,44	€ 31,99
240	€ 4,65	€ 24,17	€ 28,82	€ 2,79	€ 24,17	€ 26,96	€ 4,65	€ 24,17	€ 28,82	€ 2,79	€ 24,17	€ 26,96	€ 6,04	€ 48,35	€ 54,39	€ 6,04	€ 48,35	€ 54,39
360	€ 6,97	€ 36,26	€ 43,23	€ 4,18	€ 36,26	€ 40,44	€ 6,97	€ 36,26	€ 43,23	€ 4,18	€ 36,26	€ 40,44	€ 9,07	€ 72,52	€ 81,59	€ 9,07	€ 72,52	€ 81,59

5.2.4.Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili

Si riporta nella tabella sottostante i servizi aggiuntivi disponibili per le UTENZE NON DOMESTICHE.

Servizi aggiuntivi	Zona	Frequenza	Costi [€]	Utenze servite	Tariffa [€/utente]
PLASTICA/LATTINE	Urbana	+1/7			€ 450,00
	Forese	+1/14			€ 225,00
	Centro Storico	+1/7			€ 150,00
VETRO	Urbana	+3/28			€ 270,00
	Forese	+1/28			€ 90,00
	Centro Storico	+3/14			€ 50,00
CARTONE	Urbana	+1/7	€ 19.560,00	326	€ 60,00
	Centro Storico	+1/7	€ 3.900,00	65	€ 60,00
	Centro Storico	+2/7	€ 120,00	1	€ 120,00
Totale			€ 23.580,00		

5.2.5.Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.

Riepilogo costi variabili utenze non domestiche, gettito previsto da:	[€]
vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato	€ 479.351,03
quota variabile contenitori Organico	€ 168.652,70
quota variabile contenitori Carta	€ -
quota variabile contenitori Plastica/lattine	€ 9.108,92
quota variabile contenitori Vetro	€ 26.536,27
servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato	€ 76.000,00
servizio a chiamata Rifiuti Differenziati	€ 23.580,00
quota variabile utenze mercatali	€ -
Totale	€ 783.228,92

5.3. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE

K(cf)			
Categoria di costi attribuibili alle utenze non domestiche	[min]	[max]	[scelto]
(A) componente dimensionale	0,50	7,00	1,810
(B) raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00	1,080
(C) raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00	0,710

Ks(S)			
Categoria di superficie [mq]	[min]	[max]	[scelto]
S ≤ 50	0,01	0,30	0,01
50 ≤ S < 100	0,02	0,40	0,02
100 ≤ S < 150	0,02	0,80	0,03
150 ≤ S < 250	0,04	1,40	0,06
250 ≤ S < 450	0,06	1,80	0,09
450 ≤ S < 800	0,10	2,60	0,13
800 ≤ S < 2000	0,25	3,40	0,33
2000 ≤ S < 5000	0,30	4,20	1,30
5000 ≤ S < 10000	0,35	5,00	1,95
10000 ≤ S < 20000	0,40	8,00	4,50
S ≥ 20000	0,45	14,00	8,00

K1(v) legato al tipo contenitore			
Differenziate	[min]	[max]	[scelto]
25	1,300	1,800	1,500
30	1,127	1,511	1,405
40	1,127	1,511	1,405
50	1,127	1,511	1,405
100	1,100	1,511	1,100
120	0,920	1,300	1,000
240	0,811	1,100	0,850
360	0,737	1,050	0,850
660	0,632	0,935	0,800
1100	0,550	0,800	0,710
1700	0,334	0,550	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	0,896
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	0,227
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500	0,069
2500	0,100	0,500	0,418
5000	0,100	0,350	0,350
7500	0,100	0,350	0,150
10000	0,050	0,350	0,136
15000	0,100	0,350	0,115
20000	0,050	0,250	0,140
30000	0,050	0,250	0,090
60000	0,050	0,250	0,057

K1(v) legato al tipo contenitore			
Indifferenziate	[min]	[max]	[scelto]
25	1,300	1,800	1,401
30	1,127	1,511	1,400
40	1,127	1,511	1,400
50	1,127	1,511	1,405
100	0,000	0,000	0,000
120	0,920	1,300	1,000
240	0,811	1,100	0,900
360	0,737	1,050	0,900
660	0,632	0,935	0,824
1100	0,550	0,800	0,680
1700	0,334	0,550	0,450
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	0,824
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	0,155
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500	0,120
2500	0,100	0,350	0,285
5000	0,100	0,350	0,200
7500	0,100	0,350	0,140
10000	0,100	0,350	0,118
15000	0,100	0,350	0,100
20000	0,050	0,250	0,075
30000	0,050	0,250	0,060
60000	0,050	0,250	0,050

K3 (v) legato alla zona			
Zona servizio	min	max	scelto
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00	0,60
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50	1,20
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	2,00	1,30
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	3,00	2,60

K2 (v) legato al rifiuto raccolto			Urbano Standard	Forese Standard	Urbano Commerciale	Forese Commerciale	Centro Storico Standard	Centro Storico Commerciale
Tipo contenitore	min	max	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
Carta	0,0950	0,9700	0,475	0,475	0,238	0,238	0,475	0,238
Vetro	0,0000	0,0150	0,013	0,013	0,007	0,007	0,013	0,007
Plastica-Iattine	0,0250	0,2250	0,100	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050
Vetro	0,0750	0,7450	0,328	0,328	0,164	0,164	0,328	0,164
Umido	0,6500	3,2850	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
Vegetale	0,0350	0,3450	0,154	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077
Altre raccolte	0,1150	1,1700	0,521	0,521	0,261	0,261	0,521	0,261
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,1550	1,5750	0,700	0,700	0,350	0,350	0,700	0,350
Vegetale Cimiteri	0,0050	0,0700	0,029	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014
Stoviglie Usa e Getta	0,0600	0,6000	0,267	0,267	0,133	0,133	0,267	0,133
Raccolta su chiamata	0,1750	1,7500	0,777	0,777	0,389	0,389	0,777	0,389
Secco	0,4450	2,2500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

6. Quote Specifiche Comunali

Di seguito sono riportate le Quote Specifiche Comunali generate dalle quote di PEF Specifico come precedentemente descritto.

Ai fini del calcolo di tali quote tariffarie si è tenuto conto anche dell'incidenza in ciascun Comune della differente conformazione dell'insieme dei driver tariffari (n° contenitori, superficie media, vuotamenti medi, ecc.). L'applicazione di tali quote Specifiche Comunali consente di garantire la copertura del PEF per ciascun Comune.

Comune		Camposanto		Cavezzo		Concordia		Medolla		Mirandola		San Felice S/P		San Possidonio		San Prospero S/S	
		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]	
Utenze Domestiche		€ 34.084,17		€ 90.685,46		€ 128.715,37		€ 19.783,42		€ 319.906,11		€ 41.146,67		€ 34.840,58		€ 93.542,80	
UD - Categoria	Ka	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti
1	0,400	321	128	846	338	1.004	402	826	330	3.098	1.239	1.361	544	435	174	677	271
2	0,850	279	237	813	691	857	728	793	674	2.671	2.270	1.167	992	379	322	638	542
3	1,050	170	179	471	495	529	555	460	483	1.579	1.658	716	752	256	269	390	410
4	1,140	127	145	330	376	310	353	333	380	1.099	1.253	518	591	172	196	304	347
5	1,230	65	80	85	105	136	167	103	127	300	369	166	204	55	68	82	101
6	1,300	39	51	47	61	60	78	37	48	160	208	81	105	39	51	42	55
1	0,240	117	28	114	27	195	47	66	16	305	73	188	45	43	10	126	30
2	0,510	108	55	122	62	191	97	66	34	277	141	185	94	40	20	138	70
3	0,630	57	36	78	49	116	73	52	33	197	124	101	64	27	17	66	42
4	0,684	43	29	75	51	87	60	33	23	130	89	87	60	26	18	84	57
5	0,738	21	15	25	18	37	27	10	7	38	28	38	28	5	4	19	14
6	0,780	13	10	11	9	20	16	7	5	44	34	17	13	1	1	11	9
1	0,400	0	0	0	0	0	0	0	0	642	257	0	0	0	0	0	0
2	0,850	0	0	0	0	0	0	0	0	279	237	0	0	0	0	0	0
3	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	135	142	0	0	0	0	0	0
4	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	69	79	0	0	0	0	0	0
5	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	24	30	0	0	0	0	0	0
6	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19	25	0	0	0	0	0	0
UD - Categoria		Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]
Urbano	1	€ 13,72	€ 4.404,60	€ 15,89	€ 13.442,53	€ 19,77	€ 19.851,92	€ 3,66	€ 3.026,79	€ 15,50	€ 48.018,05	€ 4,71	€ 6.414,62	€ 12,13	€ 5.274,45	€ 19,22	€ 13.011,29
	2	€ 29,16	€ 8.135,12	€ 33,77	€ 27.451,13	€ 42,02	€ 36.008,79	€ 7,79	€ 6.174,96	€ 32,94	€ 87.974,33	€ 10,02	€ 11.688,06	€ 25,77	€ 9.765,31	€ 40,84	€ 26.056,21
	3	€ 36,02	€ 6.123,21	€ 41,71	€ 19.645,41	€ 51,90	€ 27.457,04	€ 9,62	€ 4.424,75	€ 40,69	€ 64.244,30	€ 12,37	€ 8.858,40	€ 31,83	€ 8.148,11	€ 50,45	€ 19.675,49
	4	€ 39,11	€ 4.966,49	€ 45,29	€ 14.944,09	€ 56,35	€ 17.469,29	€ 10,44	€ 3.477,69	€ 44,17	€ 48.547,37	€ 13,43	€ 6.958,05	€ 34,56	€ 5.943,76	€ 54,77	€ 16.651,37
	5	€ 42,19	€ 2.742,58	€ 48,86	€ 4.153,12	€ 60,80	€ 8.269,00	€ 11,27	€ 1.160,60	€ 47,66	€ 14.298,47	€ 14,49	€ 2.405,84	€ 37,28	€ 2.050,67	€ 59,10	€ 4.846,08
	6	€ 44,59	€ 1.739,20	€ 51,64	€ 2.427,12	€ 64,26	€ 3.855,70	€ 11,91	€ 440,64	€ 50,37	€ 8.059,84	€ 15,32	€ 1.240,74	€ 39,41	€ 1.536,87	€ 62,46	€ 2.623,40
Forese	1	€ 8,23	€ 963,25	€ 9,53	€ 1.086,84	€ 11,86	€ 2.313,42	€ 2,20	€ 145,11	€ 9,30	€ 2.836,44	€ 2,83	€ 531,65	€ 7,28	€ 312,83	€ 11,53	€ 1.452,96
	2	€ 17,49	€ 1.889,45	€ 20,26	€ 2.471,61	€ 25,21	€ 4.815,18	€ 4,67	€ 308,36	€ 19,76	€ 5.474,10	€ 6,01	€ 1.111,72	€ 15,46	€ 618,38	€ 24,50	€ 3.381,59
	3	€ 21,61	€ 1.231,85	€ 25,03	€ 1.952,03	€ 31,14	€ 3.612,50	€ 5,77	€ 300,11	€ 24,41	€ 4.809,17	€ 7,42	€ 749,75	€ 19,10	€ 515,62	€ 30,27	€ 1.997,82
	4	€ 23,46	€ 1.008,94	€ 27,17	€ 2.037,83	€ 33,81	€ 2.941,60	€ 6,27	€ 206,78	€ 26,50	€ 3.445,58	€ 8,06	€ 701,18	€ 20,73	€ 539,08	€ 32,86	€ 2.760,62
	5	€ 25,32	€ 531,64	€ 29,32	€ 732,90	€ 36,48	€ 1.349,79	€ 6,76	€ 67,61	€ 28,60	€ 1.086,68	€ 8,70	€ 330,44	€ 22,37	€ 111,85	€ 35,46	€ 673,72
	6	€ 26,76	€ 347,84	€ 30,98	€ 340,83	€ 38,56	€ 771,14	€ 7,15	€ 50,02	€ 30,22	€ 1.329,87	€ 9,19	€ 156,24	€ 23,64	€ 23,64	€ 37,48	€ 412,25
Centro Storico	1	€ 13,72	€ -	€ 15,89	€ -	€ 19,77	€ -	€ 3,66	€ -	€ 15,50	€ 9.950,80	€ 4,71	€ -	€ 12,13	€ -	€ 19,22	€ -
	2	€ 29,16	€ -	€ 33,77	€ -	€ 42,02	€ -	€ 7,79	€ -	€ 32,94	€ 9.189,38	€ 10,02	€ -	€ 25,77	€ -	€ 40,84	€ -
	3	€ 36,02	€ -	€ 41,71	€ -	€ 51,90	€ -	€ 9,62	€ -	€ 40,69	€ 5.492,70	€ 12,37	€ -	€ 31,83	€ -	€ 50,45	€ -
	4	€ 39,11	€ -	€ 45,29	€ -	€ 56,35	€ -	€ 10,44	€ -	€ 44,17	€ 3.048,01	€ 13,43	€ -	€ 34,56	€ -	€ 54,77	€ -
	5	€ 42,19	€ -	€ 48,86	€ -	€ 60,80	€ -	€ 11,27	€ -	€ 47,66	€ 1.143,88	€ 14,49	€ -	€ 37,28	€ -	€ 59,10	€ -
	6	€ 44,59	€ -	€ 51,64	€ -	€ 64,26	€ -	€ 11,91	€ -	€ 50,37	€ 957,11	€ 15,32	€ -	€ 39,41	€ -	€ 62,46	€ -
Totale		€ 34.084,17		€ 90.685,46		€ 128.715,37		€ 19.783,42		€ 319.906,11		€ 41.146,67		€ 34.840,58		€ 93.542,80	

Comune		Camposanto		Cavezzo		Concordia		Medolla		Mirandola		San Felice S/P		San Possidonio		San Prospero S/S		
		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		[€]		
Utenze Non Domestiche		€ 51.126,25		€ 44.665,98		€ 30.192,49		€ 13.188,95		€ 301.270,80		€ 175.414,76		€ 29.679,01		€ 99.328,96		
UND - Classe	Ks	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	
S < 50	0,01	16	0	55	1	60	1	54	1	237	2	70	1	31	0	19	0	
50 ≤ S < 100	0,02	24	0	100	2	80	2	72	1	291	6	114	2	34	1	43	1	
100 ≤ S < 150	0,03	22	1	50	2	59	2	36	1	170	5	57	2	25	1	25	1	
150 ≤ S < 250	0,06	18	1	51	3	56	3	44	2	190	10	60	3	27	1	22	1	
250 ≤ S < 450	0,09	21	2	39	4	66	6	57	5	190	17	51	5	27	2	49	4	
450 ≤ S < 800	0,13	16	2	34	4	31	4	36	5	103	13	52	7	16	2	24	3	
800 ≤ S < 2000	0,33	8	3	11	4	16	5	34	11	87	29	35	12	13	4	17	6	
2000 ≤ S < 5000	1,30	5	7	5	7	6	8	11	14	37	48	16	21	5	7	14	18	
5000 ≤ S < 10000	1,95	4	8	1	2	2	4	2	4	12	23	2	4	1	2	5	10	
10000 ≤ S < 20000	4,50	0	0	1	5	0	0	2	9	5	23	2	9	2	9	2	9	
S ≥ 20000	8,00	2	16	2	16	0	0	1	8	2	16	2	16	0	0	0	0	
Totale		136	39	349	47	376	34	349	62	1.324	193	461	81	181	30	220	53	
UND - Classe	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]	Tariffa [€/ut]	Gettito previsto [€]
S < 50	€ 13,03	€ 208,44	€ 9,41	€ 517,57	€ 8,85	€ 530,97	€ 2,13	€ 115,28	€ 15,59	€ 3.694,18	€ 21,74	€ 1.521,49	€ 10,05	€ 311,62	€ 18,69	€ 355,08		
50 ≤ S < 100	€ 26,06	€ 625,33	€ 18,82	€ 1.882,06	€ 17,70	€ 1.415,91	€ 4,27	€ 307,40	€ 31,17	€ 9.071,79	€ 43,47	€ 4.955,71	€ 20,10	€ 683,55	€ 37,38	€ 1.607,20		
100 ≤ S < 150	€ 41,69	€ 917,16	€ 30,11	€ 1.505,65	€ 28,32	€ 1.670,77	€ 6,83	€ 245,92	€ 49,88	€ 8.479,48	€ 69,55	€ 3.964,57	€ 32,17	€ 804,17	€ 59,80	€ 1.495,07		
150 ≤ S < 250	€ 71,65	€ 1.289,75	€ 51,76	€ 2.639,59	€ 48,67	€ 2.725,63	€ 11,74	€ 516,61	€ 85,73	€ 16.288,70	€ 119,55	€ 7.172,74	€ 55,29	€ 1.492,75	€ 102,79	€ 2.261,30		
250 ≤ S < 450	€ 117,25	€ 2.462,25	€ 84,69	€ 3.303,01	€ 79,64	€ 5.256,56	€ 19,21	€ 1.095,13	€ 140,29	€ 26.654,24	€ 195,62	€ 9.976,63	€ 90,47	€ 2.442,68	€ 168,20	€ 8.241,59		
450 ≤ S < 800	€ 169,36	€ 2.709,78	€ 122,33	€ 4.159,35	€ 115,04	€ 3.566,32	€ 27,75	€ 999,07	€ 202,63	€ 20.871,36	€ 282,56	€ 14.693,25	€ 130,68	€ 2.090,85	€ 242,95	€ 5.830,79		
800 ≤ S < 2000	€ 429,92	€ 3.439,34	€ 310,54	€ 3.415,94	€ 292,03	€ 4.672,50	€ 70,45	€ 2.395,20	€ 514,38	€ 44.751,06	€ 717,27	€ 25.104,59	€ 331,72	€ 4.312,38	€ 616,72	€ 10.484,20		
2000 ≤ S < 5000	€ 1.693,61	€ 8.468,06	€ 1.223,34	€ 6.116,69	€ 1.150,43	€ 6.902,56	€ 277,52	€ 3.052,70	€ 2.026,35	€ 74.974,78	€ 2.825,62	€ 45.209,99	€ 1.306,78	€ 6.533,91	€ 2.429,49	€ 34.012,93		
5000 ≤ S < 10000	€ 2.540,42	€ 10.161,67	€ 1.835,01	€ 1.835,01	€ 1.725,64	€ 3.451,28	€ 416,28	€ 832,55	€ 3.039,52	€ 36.474,22	€ 4.238,44	€ 8.476,87	€ 1.960,17	€ 1.960,17	€ 3.644,24	€ 18.221,21		
10000 ≤ S < 20000	€ 5.862,50	€ -	€ 4.234,63	€ 4.234,63	€ 3.982,24	€ -	€ 960,64	€ 1.921,28	€ 7.014,27	€ 35.071,36	€ 9.781,01	€ 19.562,01	€ 4.523,47	€ 9.046,95	€ 8.409,79	€ 16.819,58		
S ≥ 20000	€ 10.422,23	€ 20.844,46	€ 7.528,24	€ 15.056,48	€ 7.079,55	€ -	€ 1.707,80	€ 1.707,80	€ 12.469,82	€ 24.939,64	€ 17.388,46	€ 34.776,91	€ 8.041,73	€ -	€ 14.950,74	€ -		
Totale		€ 51.126,25		€ 44.665,98		€ 30.192,49		€ 13.188,95		€ 301.270,80		€ 175.414,76		€ 29.679,01		€ 99.328,96		

Di seguito si riporta in forma sintetica la somma delle tariffe delle utenze domestiche (legate al n° di componenti) e delle tariffe delle utenze non domestiche (legate alla classe dimensionale) date dalla somma tra tariffa “base” e “specifica”.

Utenze Domestiche Quota componenti Base + Specifica	Camposanto [€/utenza]	Cavezzo [€/utenza]	Concordia [€/utenza]	Medolla [€/utenza]	Mirandola [€/utenza]	San Felice S/P [€/utenza]	San Possidonio [€/utenza]	San Prospero S/S [€/utenza]
1_Urbana	€ 69,12	€ 71,29	€ 75,17	€ 59,06	€ 70,90	€ 60,11	€ 67,52	€ 74,62
2_Urbana	€ 146,88	€ 151,49	€ 159,74	€ 125,51	€ 150,66	€ 127,74	€ 143,49	€ 158,56
3_Urbana	€ 181,44	€ 187,13	€ 197,33	€ 155,04	€ 186,11	€ 157,79	€ 177,25	€ 195,87
4_Urbana	€ 196,99	€ 203,17	€ 214,24	€ 168,33	€ 202,06	€ 171,32	€ 192,44	€ 212,66
5_Urbana	€ 212,55	€ 219,21	€ 231,15	€ 181,62	€ 218,01	€ 184,84	€ 207,64	€ 229,45
6 o +_Urbana	€ 224,64	€ 231,69	€ 244,31	€ 191,96	€ 230,42	€ 195,36	€ 219,45	€ 242,51
1_Forese	€ 41,47	€ 42,77	€ 45,10	€ 35,44	€ 42,54	€ 36,07	€ 40,51	€ 44,77
2_Forese	€ 88,13	€ 90,89	€ 95,84	€ 75,31	€ 90,40	€ 76,64	€ 86,09	€ 95,14
3_Forese	€ 108,86	€ 112,28	€ 118,40	€ 93,02	€ 111,67	€ 94,68	€ 106,35	€ 117,52
4_Forese	€ 118,20	€ 121,90	€ 128,54	€ 101,00	€ 121,24	€ 102,79	€ 115,47	€ 127,60
5_Forese	€ 127,53	€ 131,53	€ 138,69	€ 108,97	€ 130,81	€ 110,91	€ 124,58	€ 137,67
6 o +_Forese	€ 134,78	€ 139,01	€ 146,59	€ 115,17	€ 138,25	€ 117,22	€ 131,67	€ 145,51
1_Centro_Storico					€ 70,90			
2_Centro_Storico					€ 150,66			
3_Centro_Storico					€ 186,11			
4_Centro_Storico					€ 202,06			
5_Centro_Storico					€ 218,01			
6 o +_Centro Storico					€ 230,42			
Utenze Non Domestiche Quota A Base + Specifica	Camposanto [€/utenza]	Cavezzo [€/utenza]	Concordia [€/utenza]	Medolla [€/utenza]	Mirandola [€/utenza]	San Felice S/P [€/utenza]	San Possidonio [€/utenza]	San Prospero S/S [€/utenza]
S < 50	€ 34,43	€ 30,81	€ 30,25	€ 23,53	€ 36,98	€ 43,13	€ 31,45	€ 40,09
50 ≤ S < 100	€ 68,85	€ 61,62	€ 60,49	€ 47,06	€ 73,97	€ 86,27	€ 62,90	€ 80,17
100 ≤ S < 150	€ 110,16	€ 98,59	€ 96,79	€ 75,30	€ 118,35	€ 138,03	€ 100,64	€ 128,28
150 ≤ S < 250	€ 189,34	€ 169,44	€ 166,36	€ 129,43	€ 203,42	€ 237,23	€ 172,97	€ 220,47
250 ≤ S < 450	€ 309,83	€ 277,27	€ 272,22	€ 211,79	€ 332,86	€ 388,20	€ 283,05	€ 360,77
450 ≤ S < 800	€ 447,53	€ 400,50	€ 393,21	€ 305,92	€ 480,80	€ 560,73	€ 408,85	€ 521,12
800 ≤ S < 2000	€ 1.136,04	€ 1.016,66	€ 998,16	€ 776,57	€ 1.220,50	€ 1.423,40	€ 1.037,85	€ 1.322,84
2000 ≤ S < 5000	€ 4.475,31	€ 4.005,04	€ 3.932,13	€ 3.059,22	€ 4.808,04	€ 5.607,32	€ 4.088,48	€ 5.211,19
5000 ≤ S < 10000	€ 6.712,97	€ 6.007,56	€ 5.898,19	€ 4.588,83	€ 7.212,07	€ 8.410,99	€ 6.132,72	€ 7.816,79
10000 ≤ S < 20000	€ 15.491,46	€ 13.863,59	€ 13.611,20	€ 10.589,60	€ 16.643,23	€ 19.409,97	€ 14.152,43	€ 18.038,75
S ≥ 20000	€ 27.540,38	€ 24.646,39	€ 24.197,70	€ 18.825,96	€ 29.587,97	€ 34.506,61	€ 25.159,88	€ 32.068,89

7. Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Associando le tariffe unitarie generate dai Costi del Servizio previsti per l'anno 2022 ai parametri di calcolo specifici di ogni Comune dell'Unione, quali il database utenze, le dotazioni di contenitori e i vuotamenti previsti per l'anno 2022, è possibile stimare il gettito con il quale il Comune contribuirà alla copertura dei costi del servizio 2022.

Componenti tariffarie	Camposanto	Cavezzo	Concordia s/S	Medolla	Mirandola	San Felice s/P	San Possidonio	San Prospero	Unione Comuni Modenesi Area Nord
Quota fissa UD	€ 171.695	€ 406.861	€ 489.347	€ 318.873	€ 1.463.314	€ 524.788	€ 194.025	€ 363.180	€ 3.932.083
Quota variabile UD	€ 119.618	€ 251.123	€ 274.664	€ 217.054	€ 799.224	€ 371.182	€ 119.812	€ 180.692	€ 2.333.369
Quota A UND	€ 135.099	€ 146.230	€ 103.197	€ 145.388	€ 714.845	€ 348.103	€ 92.856	€ 213.058	€ 1.898.776
Quota B UND	€ 22.068	€ 76.575	€ 78.371	€ 63.489	€ 283.953	€ 94.743	€ 31.242	€ 38.080	€ 688.520
Quota C UND	€ 17.581	€ 41.689	€ 47.736	€ 32.261	€ 226.144	€ 56.327	€ 13.790	€ 17.112	€ 452.638
Quota Variabile RSU	€ 15.681	€ 50.860	€ 48.153	€ 35.750	€ 221.007	€ 76.337	€ 19.035	€ 17.328	€ 484.151
Quota Variabile RD	€ 8.372	€ 21.276	€ 18.338	€ 17.339	€ 94.880	€ 22.256	€ 8.058	€ 8.980	€ 199.498
Servizi Aggiuntivi UND	€ 360	€ 2.940	€ 2.040	€ 1.800	€ 11.880	€ 2.280	€ 1.020	€ 1.260	€ 23.580
Quota Variabile RSU - pesatura	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.000	€ -	€ -	€ -	€ 76.000
Mercatali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Scontistica CDR	-€ 4.000	-€ 5.000	-€ 7.000	-€ 6.000	-€ 20.000	-€ 8.000	-€ 3.000	-€ 5.000	-€ 58.000
Quota Terremoto	€ 1.512	€ 39.851	€ 31.979	€ 21.956	€ 135.981	€ 46.466	€ 16.980	€ 5.274	€ 300.000
Determine dei Comuni	€ 8.184	€ 28.684	€ 58.699	€ 46.196	€ 158.196	€ 25.648	€ 28.370	€ 9.985	€ 363.963
Totale contributo al PEF di Bacino 2022	496.170	1.061.090	1.145.523	894.105	4.165.424	1.560.131	522.187	849.948	10.694.578

8. Tariffe servizi complementari

Le seguenti tariffe sono applicate nel caso di servizi integrativi e/o aggiuntivi richiesti dagli utenti e concordati previamente con il Gestore.

Servizio	Unità di misura	Tariffa
Servizio logistica contenitori	[€/ora]	€ 60,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale	[€/ora]	€ 32,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore	[€/ora]	€ 42,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca	[€/ora]	€ 55,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore	[€/ora]	€ 83,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna	[€/ora]	€ 69,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù	[€/ora]	€ 75,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice	[€/ora]	€ 101,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi	[€/cad]	€ 0,21
Lavaggio contenitori Porta a Porta	[€/cad]	€ 5,00
Montaggio serrature	[€/cad]	€ 33,15
Plastificati	[€/cad]	€ 8,00
Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica)	[€/cad]	€ 64,56

Rifiuto	Volumetria	Unità di misura	Utenza Non Domestica	Utenza Domestica	Note
Vegetale	240	[€/contenitore]	€ 25,33	€ 25,33	Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in base alla zona di raccolta.
	360	[€/contenitore]	€ 38,00	€ 38,00	
	1100	[€/contenitore]	€ 56,15	€ 56,15	
	1700	[€/contenitore]	€ 67,22	€ 67,22	
Cartone	1100	[€/contenitore]	€ 50,00		Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.
Vetro	2500	[€/contenitore]	€ 250,00		Solo per Zone di Urbano e Forese.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera di C. C. n. 46 del 16/07/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. del 28/06/2021

INDICE

Art. 1 - OGGETTO	3
ART. 1 bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
Art. 2 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	4
Art. 3 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO	5
Art. 4 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	6
Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	8
Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	9
Art. 7 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
Art. 8 - RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE	10
Art. 9 - AGEVOLAZIONI.....	10
ART. 9 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	12
Art. 10 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	13
Art. 11 - TRIBUTO GIORNALIERO	13
Art. 12 - DICHIARAZIONI	13
Art. 13 - DECORRENZA DEL TRIBUTO	14
Art. 14 - RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RIMBORSI	15
Art. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI.....	16
Art. 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	17
Art. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA	17
Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI	18
ALLEGATO A	19
ALLEGATO B	20
ALLEGATO C	21
ALLEGATO D.....	21
ALLEGATO E.....	22

Art. 1 - OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
- 3) L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati – agenzia soppressa con LR n. 23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad AteERSir - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
- 4) Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 1 bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3) Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
- 4) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 2 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio. I possessori, gli occupanti o i detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani.

- 2) I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc...) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
- 3) In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 4) E' tenuto al pagamento del tributo:
 - per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini del tributo. Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore;
 - per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
 - per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici; per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune;
 - per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

Art. 3 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

- 1) Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2) Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici; cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, celle frigorifere;
 - b. scale, androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
 - d. unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione del tributo è

- limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive;
 - g. porticati, chioschi, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - h. edifici o locali adibiti al culto;
 - i. sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - j. aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;
 - k. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ivi compresi balconi e terrazze esterne e scoperte e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - m. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, come definite dall'art. 3 1 lett. l) del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena adibite a:
 - 1- laboratorio;
 - 2- sale operatorie;
 - 3- ambulatori;
 - 4- reparti di terapia intensiva o comunque soggette a isolamento;
 - 5- sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - 6- servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto 5.

- 3) Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere integralmente le relative spese di funzionamento.

Art. 4 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1) Il Consiglio Comunale delibera annualmente sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da AtERSir, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 - tenuto anche conto di quanto disposto da Arera con deliberazione 443/2019 - approvando la tariffa, per ogni singola categoria d'utenza, nel rispetto ed entro i termini previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.
- 2) Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui allegati A e B del regolamento.
- 3) La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio.

- 4) La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; la tariffa è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
- 5) Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
- 6) In osservanza dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
- 7) Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA o di altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 8) Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.
- 9) Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
- 10) Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.
- 11) I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli allegati A e B al presente Regolamento.
- 12) Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

- 1) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 2) La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E delle aree scoperte è quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
- 3) La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
- 4) Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza media uguale o superiore a m. 1,80.
- 5) Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 6) Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.
- 7) Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura

indicata nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
 - utenze domestiche residenti;
 - utenze domestiche non residenti.
- 2) Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile al Gestore della riscossione, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore della riscossione provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.
- 3) Per le utenze domestiche dei non residenti il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nella tabella riportata nell'allegato C al presente Regolamento.
- 4) Nel caso di utenze domestiche prive di occupazione, il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.
- 5) Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

Art. 7 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 2) Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si

intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato.

Art. 8 - RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE

- 1) Sono previste riduzioni tariffarie, nella misura del 30% della quota variabile, come definite in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria del tributo nel caso di:
 - a) abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o in comodato a terzi;
 - b) abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 2) Ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
- 3) Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art. 33-bis del DL 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.
- 4) Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale, assistiti con continuità dai Servizi sociali, accollandosi l'onere del tributo, relativamente alla abitazione occupata direttamente.
- 5) La superficie dei locali di cui alla categoria 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub) qualora superi la superficie convenzionale di 254 mq per la parte eccedente, tale misura convenzionale, è computata al 50%.

Art. 9 - AGEVOLAZIONI

- 1) Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- 2) Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, l'anno precedente. Per quanto attiene le differenziate autonomamente avviate a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, delle aziende, si applicano per gli imballaggi misti le prescrizioni della delibera della Giunta Regionale n. 2317 del 28/12/2009 avente per oggetto "D.G.R. n. 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n. 2 ed allegato n. 4."
- 3) Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio ambientale, in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliarizzate (pap) di specifiche filiere che sono soggette a riduzioni tariffarie verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati nell'ambito di specifici progetti attuativi sottoposti all'approvazione del Comune.
- 4) Per le utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato tramite sistema di pesatura che permetta di ricondurre e quantificare i conferimenti delle singole utenze (munite di apposito badge) sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie secondo modalità e tipologie da definire annualmente con delibera di Giunta comunale. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della tariffa dovuta.
- 5) Alle utenze delle Istituzioni scolastiche non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
- 6) Nel caso in cui, in occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore si doti di un servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, si applica una riduzione della tariffa di cui all'art. 9, c. 2, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti urbani per i quali dimostri di avere avviato il riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come indicato nell'allegato E al presente Regolamento.
- 7) La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali agevolazioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe. Nel medesimo atto, inoltre, il Consiglio Comunale potrà deliberare ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. I criteri di attribuzione

delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.

ART. 9 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 3) La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
(Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Comune, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022)
Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti (nel caso in cui tale termine sia successivo rispetto a quello di cui all'art. 30 comma 5 DL 41/2021), la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 4) Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia di cui all'allegato E del tributo dovuto.

Art. 11 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti, maggiorata della percentuale del 50%.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 5) In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.
- 6) Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 12 - DICHIARAZIONI

- 1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo devono presentare apposita dichiarazione al Gestore della riscossione entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
- 2) La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso

di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.

- 3) Il contribuente è responsabile del pagamento del tributo fino alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra in mancanza, cioè nell'ipotesi di dichiarazione tardiva, la cessazione ha effetto dal giorno della sua presentazione.
- 4) La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, la Pec se obbligatoria o disponibile;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, la Pec se obbligatoria o disponibile;
 - d) l'ubicazione e gli estremi dell'identificativo catastale e la superficie dei singoli locali, nel caso di immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) e non ordinaria (categorie catastali D ed E) oltre che delle aree e l'uso cui sono destinati, come previsto al precedente art. 5;
 - e) la data di inizio della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la dichiarazione e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5) Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore della riscossione disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei famigliari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
- 6) Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni del tributo possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base al regolamento una documentazione annuale.

Art. 13 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della

detenzione, occupazione o possesso, il tributo è dovuto fino a quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione di cessazione, dimostrando di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

Art. 14 - RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RIMBORSI

- 1) Le attività di riscossione, accertamento e rimborsi del tributo comunale sui rifiuti sono gestite in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006 n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
- 2) L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate, una semestrale e le restanti due trimestrali con scadenza rispettivamente in giugno, settembre e dicembre, ferma restando la facoltà del comune a variarne la scadenza e il numero e fatto salvo conguaglio nell'anno successivo, nonché di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuenza, la tariffa applicata. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 3) Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Gestore della riscossione provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'ultima rata dell'anno o con quella a conguaglio. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 120 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.
- 4) In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale maggiorato di un punto percentuale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

- 5) E' ammessa da parte dello stesso contribuente la compensazione delle somme a credito con quelle a debito TARI, escluse quelle accertate, salvo deroghe disposte dal Comune, secondo le ordinarie modalità di pagamento e previa comunicazione.
- 6) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.
- 7) Per i soggetti titolari di utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ma che non si ritiene di far rientrare fra gli assistiti con continuità dai Servizi sociali e su segnalazione di quest'ultimi, è ammessa la rateizzazione fino a 6 rate mensili del pagamento della singola rata ordinaria, secondo le modalità concordate con il soggetto attivo d'imposta. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento previsto. Gli importi dovuti per ogni singola rata sono maggiorati a titolo di interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore dalla data della richiesta. Non è ammessa la rateizzazione di importi inferiori ad euro 50,00 o superiori ad euro 1.000,00. In caso di mancato o tardivo pagamento anche solo di una singola rata è prevista la revoca del beneficio della rateizzazione e la immediata attivazione delle procedure di recupero del credito in unica soluzione.

Art. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento de tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9) Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 11) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 23/07/2020.

Art. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Per l'anno 2021 la riscossione della TARI avviene in 2 rate con competenza semestrale con scadenza rispettivamente il 15 ottobre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato.
Dall'anno 2022 la riscossione della TARI avviene in 3 rate con competenza semestrale la prima e trimestrale la seconda e la terza e scadenza rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato; la liquidazione della prima rata TARI in acconto è effettuata applicando le tariffe TARI approvate nell'anno precedente.
- 2) Le dichiarazioni delle variazioni, intervenute prima dell'approvazione del regolamento, devono essere presentate al Gestore della riscossione nei 60 giorni successivi dall'approvazione del regolamento stesso.
- 3) Trascorso il periodo transitorio, le comunicazioni, le dichiarazioni e gli avvisi di scadenza delle rate del tributo potranno essere effettuate, su richiesta del contribuente, anche in via telematica.
- 4) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 5) Le disposizioni del presente regolamento, nel testo come modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI,

Allegati.

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti, vigente nell'anno 2014 modificabile per l'anno 2015 con la delibera sulle tariffe

n° Componenti	Ka	Kb	kb min	kb max
1	0,8	1	0,60	1,00
2	0,94	1,8	1,40	1,80
3	1,05	2,3	1,80	2,30
4	1,14	2,5	2,20	3,00
5	1,23	2,9	2,90	3,60
> 5	1,30	3,4	3,40	4,10

**ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti
vigente nell'anno 2014 modificabile per l'anno 2015 con la delibera sulle tariffe**

Categoria	Kc	Kd	Kd min	Kd max
1	0,40	3,28	3,28	5,50
2	0,30	2,50	2,50	3,50
3	0,60	4,90	4,20	4,90
4	0,76	6,25	6,25	7,21
5	0,38	3,10	3,10	5,22
6	0,51	4,22	2,28	4,22
7	1,64	13,45	9,85	13,45
8	1,08	8,88	7,76	8,88
9	1,00	8,20	8,20	10,22
10	1,07	8,81	8,81	10,55
11	1,07	8,78	8,78	12,45
12	0,61	5,03	4,50	5,03
13	1,41	11,55	8,15	11,55
14	1,80	14,78	9,08	14,78
15	0,83	6,81	4,92	6,81
16	1,09	8,90	8,90	14,58
17	1,22	10,00	8,95	12,12
18	1,03	8,48	6,76	8,48
19	1,22	10,00	8,95	11,55
20	0,92	7,53	3,13	7,53
21	1,09	8,91	4,50	8,91
22	5,57	45,67	45,67	78,97
23	4,85	39,78	39,78	62,55
24	3,96	32,44	32,44	51,55
25	2,76	22,67	16,55	22,67
26	1,54	12,60	12,60	21,40
27	7,17	58,76	58,76	92,56
28	1,56	12,82	10,82	22,45
29	3,50	28,70	28,70	56,78
30	1,04	8,56	8,56	15,68

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie Da mq.	Superficie A mq.	Componenti
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Carrozzeria	40
Lavanderie a secco	35
Autofficina, elettrauto	30
Tipografie, Stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali: Falegnamerie, Carpenterie e simili	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	15
Produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi	10

ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10

Riduzioni	Descrizione	QF %	QV %
Art. 7 c. 2	Fuori zona servizio raccolta (comma 657 L. 147/2013)	60	60
Art.8, c.1 lett. a)	Utenze domestiche non stabilmente attive (comma 659 lett. b) L. 147/2013)	0	30
Art.8, c.1 lett. b)	AIRE (comma 659 lett. d) L. 147/2013)	0	30
Art.8, c.1 lett. c)	Fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659 lett. e) L. 147/2013)	0	30
Art.8, c.2	Utenze stagionali non continuative ma ricorrenti (comma 659 lett. c) L. 147/2013)	30	30
Art. 9 c.1	Compostaggio domestico (comma 658 L. 147/2013)	0	50
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali comma 659 lett. c) L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.2 Art.9, c.6	Rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, da Attività Produttive, anche temporanee		
	a) qualora il quantitativo sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	b) qualora il quantitativo sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	c) qualora il quantitativo sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60

Agevolazioni	Descrizione	QF %	QV %
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali	50	50
Art.9, c.3	Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione	0	30

Cumulabilità	Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa	QF %	QV %
Art. 10	Utenze domestiche e non domestiche	70	70
Art. 10	Utenze scolastiche	80	80



COMUNE DI CAMPOSANTO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.... del ../04/2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria.....	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	15
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	18
Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	21
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	23
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	24
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 - Mercati	25
Articolo 21 – Servizi complementari.....	25
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA).....	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione.....	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	28
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	29
Articolo 28 - Rimborsi	30
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale.....	37

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) (ABROGATO)	38
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (ABROGATO).....	44
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (ABROGATO).....	45
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani (ABROGATO).....	46
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	47
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	48
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani (ABROGATO)	51

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2.bis Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento².
- 2.ter Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25³.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

¹ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

² Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utenze: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani⁴.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea

⁴ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 36 del 30/06/2021

- documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a

presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve

essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale nella l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali

centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani⁵, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁶
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera⁷.
6. (Abrogato)⁸
7. (Abrogato)⁹
8. (Abrogato)¹⁰
9. (Abrogato)¹¹
10. (Abrogato)¹²

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2021.

⁶ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

⁷ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

11. (Abrogato)¹³

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;

¹² Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

¹³ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

iii. Zone Forese:

1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹⁴
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento¹⁵.
 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5 L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹⁶
 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
 9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁷

¹⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

¹⁵ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

¹⁶ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

¹⁷ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le

raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁸
9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di

¹⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁹

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree²⁰

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

¹⁹ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

²⁰ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 30 del 30/06/2021.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani²¹

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta²²

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

²¹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

²² Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

- ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
- ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
- ✓ il codice ATECO principale;
- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che hanno conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Gestore attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla

documentazione presentata;

- e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta);

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.²³

6bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.²⁴

7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.

²³ Comma così modificato, con delibera di C.C. n. 00 del 27/04/2022.

²⁴ Comma così introdotto, con delibera di C.C. n. 00 del 27/04/2022.

3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²⁵
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La

²⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:

- a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
- b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
- c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".²⁶
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.²⁷
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²⁸
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;

²⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

²⁷ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

²⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

- b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
- c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²⁹
- d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta³⁰

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

²⁹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

³⁰ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

Articolo 20 - Mercati ³¹

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.³²
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini³³.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti.

³¹ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

³² Lettera così modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

³³ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.

2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

- d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
 6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
 8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.³⁴

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.³⁵

³⁴ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

³⁵ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia³⁶.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1³⁷.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni³⁸.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³⁹

³⁶ Articolo così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³⁷ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³⁸ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³⁹ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO
3. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.
Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;
 - 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
 - 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.⁴⁰

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale⁴¹.
4. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
7. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

⁴⁰ Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/04/2022.

⁴¹ Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/04/2022.

8. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{\min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7) (ABROGATO)⁴²

⁴² Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) ⁴³

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

⁴³ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250
K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

**Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo
(ABROGATO)⁴⁴**

⁴⁴ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (ABROGATO)⁴⁵

⁴⁵ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

⁴⁶ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

⁴⁷ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

COMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del .../.../2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria.....	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	21
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	22
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	23
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 - Mercati	24
Articolo 21 – Servizi complementari.....	24
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA).....	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	27
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
Articolo 28 - Rimborsi	29
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore.....	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	37

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7).....	38
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche.....	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche.....	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche.....	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo.....	45
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali.....	46
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani.....	47
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali.....	48
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico.....	49
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani.....	52

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2-bis. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento².
- 2-ter. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25³.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

¹ Comma modificato con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

² Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utenze: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte “finalizzate” di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti⁴

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs. n. 152/2006 e comprende la raccolta,

⁴ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. i veicoli fuori uso.

- 4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.Lgs., le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

- 1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
- 2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
- 3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
- 4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

- 1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani⁵.
- 2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;

8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o

autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.

7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.⁶
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁷
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁸

⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

⁷ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;

2. una volumetria di esposizione fino ad un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.⁹
- 3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento¹⁰.
4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹¹
5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
8. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹²

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;

⁹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹⁰ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

¹¹ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
- d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600

5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹³
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁴

¹³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹⁴ Comma così introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁵

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁶

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;

¹⁵ Articolo così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹⁶ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 9, comma 1, lett. b).

Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” relativa alla superficie occupata dall’utenza.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁷

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all’anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l’ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - ✓ l’impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

¹⁷ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.¹⁸

¹⁸ Comma così sostituito con delibera di C.C. n. ... del .../.../2022

- 6-bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente;¹⁹
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
 9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
 10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

¹⁹ Comma inserito con delibera di C.C. n. ... del .../.../2022

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.

9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²⁰
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

²⁰ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".²¹
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.²²
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi²³.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²⁴
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁵

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁵ Articolo così modificato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30/06/2021

stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.

2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁶

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;

²⁶ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

- b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁷
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
 4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
 5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini²⁸.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

²⁷ Lettera così modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁸ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica

della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁹

Articolo 25- Sanzioni³⁰

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a. 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b. 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c. 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d. minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.³¹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

²⁹ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

³⁰ Articolo così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³¹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.³²
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni³³.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³⁴
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO³⁵.
3. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

³² Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³³ Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

³⁵ Comma abrogato con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

- 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;
- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;
- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale.³⁶ Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.

4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

³⁶ Comma così sostituito con delibera C.C. n. ... del .../.../2022

4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁷

(Abrogato)

³⁷ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K1(v)$, alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto $K2(v)$ e alla zona di servizio $K3(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa \geq 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00

Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo³⁸

(Abrogato)

³⁸ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³⁹

(Abrogato)

³⁹ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani⁴⁰

(Abrogato)

⁴⁰ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

(Abrogato)

⁴¹ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021



COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 27/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.04 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. .. del 26/04/2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	20
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	22
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta	23
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 - Mercati	24
Articolo 21 – Servizi complementari	24
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	27
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
Articolo 28 - Rimborsi	29
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	37
Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7).....	38

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo.....	44
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali.....	45
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani.....	46
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	47
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	48
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani	51

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.¹
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. conformità alla normativa vigente.
- 2-bis. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.²
- 2-ter. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.³
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

¹ Comma inserito con atto C.C del n. 4 del 27/02/2018

² Comma inserito con atto C.C del n. 4 del 27/02/2018

³ Comma inserito con atto C.C del n. 4 del 27/02/2018

- f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utenze: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti⁴

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);

⁴ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ⁵.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di

locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.

6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.⁶
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁷
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del

⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

⁷ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁸

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;

⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29 /06/2021

2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.⁹

3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.¹⁰

4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹¹
5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
8. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹²

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:

⁹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

¹⁰ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

¹¹ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

¹² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

- a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
- d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
- Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 - Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 - Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 - Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹³
 - Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del

¹³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁴

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁵

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁶

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

¹⁵ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n 27 del 29/06/2021.

¹⁶ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n 27 del 29/06/2021

disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:

- a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
- b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 9, comma 1, lett. b).

Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” relativa alla superficie occupata dall’utenza.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza stessa, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁷

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all’anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza alla quale si riferisce la domanda;
- ✓ l’ubicazione degli immobili di riferimento;
- ✓ il codice ATECO principale;
- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l’impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

¹⁷ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.¹⁸

6-bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente;¹⁹

¹⁸ Comma così sostituito con delibera di C.C. n. ... del 26/04/2022

¹⁹ Comma inserito con delibera di C.C. n. ... del 26/04/2022

7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli

occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.

2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²⁰
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;

²⁰ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

- c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.²¹
3. Gli utenti che intendono accedere all’iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l’apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici “usa e getta” ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²²
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all’art. 9 comma 6;²³
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁴

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L’importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 11 comma 4.

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021.

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021.

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021.

²⁴ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁵

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁶

²⁵ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.²⁷

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

²⁶ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021.

²⁷ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁸

Articolo 25- Sanzioni²⁹

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a. 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b. 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c. 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d. minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.³⁰
 - e.
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

²⁸ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

²⁹ Articolo così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³⁰ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021.

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
 2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
 3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.³¹
 4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.³²
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³³
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO³⁴
3. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - i. 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - ii. 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

³¹ Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³² Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³³ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021

³⁴ Comma abrogato con atto C.C. n.4 del 27/02/2018

- iii. 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;
- iv. 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;
- v. 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
- vi. 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale.³⁵

- 4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno
- 5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
- 6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 7. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 8. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

- 1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
- 2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
- 3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
- 4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15

³⁵ Comma così sostituito con delibera C.C. n. ... del 26/04/2022

giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.

5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf \cdot Ka(n)}{n}$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**



con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd} \cdot N}{S} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V(v)} \cdot K(v)$$

$$s \cdot K_{min} \cdot n_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:



con
 $T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);
 C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;
 $V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
 $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;
 $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
 V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con
 T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);
 Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);
 q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);
 Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁶

(Abrogato)

³⁶ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³⁷

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

³⁷ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

(Abrogato)

³⁸ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³⁹

(Abrogato)

³⁹ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021.

Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani⁴⁰

(Abrogato)

⁴⁰ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

(Abrogato)

⁴¹ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021

COMUNE DI MEDOLLA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	15
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	21
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	23
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	24
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 - Mercati (Abrogato).....	24
Articolo 21 – Servizi complementari	25
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	28
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
Articolo 28 - Rimborsi	29
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	37

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) – (abrogato)	38
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (abrogato).....	45
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (abrogato)	46
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani (abrogato).....	47
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	48
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	49
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani (abrogato)	52

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.²
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

- a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al

comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere

sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.

7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. (abrogato)⁶

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

7. (abrogato)⁷
8. (abrogato)⁸
9. (abrogato)⁹
10. (abrogato)¹⁰
11. (abrogato)¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹²
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹³
6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁴

¹² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

¹³ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁵
9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione

¹⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁶

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁷

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁸

¹⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

¹⁷ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 54 del 29/06/2021.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁹

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

¹⁹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita

IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso²⁰

- 6-bis Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente;²¹
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.

²⁰ Comma sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2022

²¹ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2022

4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²²
3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

- b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
- c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi²³ che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.²⁴
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²⁵
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²⁶

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

²⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

²⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁷

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁸ (Abrogato)

²⁷ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

²⁸ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

Articolo 21 – Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁹
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore

²⁹ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.³⁰

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.³¹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.

³⁰ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

³¹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
 2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
 3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
 4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³²
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;

³² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

- 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;
- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;
- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale.³³

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.

3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

³³ Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2022

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf \cdot Ka(n)}{N(n)}$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**



con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$K_b(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd} \cdot N}{S} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V(v)} \cdot K(v)$$

$$s \cdot K_{min} \cdot n_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:



con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁴ - (abrogato)

³⁴ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S < 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³⁵

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

³⁵ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50

Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

**Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo³⁶
(abrogato)**

³⁶ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³⁷ (abrogato)

³⁷ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021.

³⁸ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁹ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2021

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 27/04/2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	20
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	22
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	23
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 - Mercati	24
Articolo 21 – Servizi complementari	24
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	27
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
Articolo 28 - Rimborsi	29
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	37

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7).....	38
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo.....	45
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali.....	46
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani.....	47
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	48
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	49
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani	52

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07//2021.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e speciali assimilati~~.²
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

- arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da

parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case

protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019. ⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. *(Abrogato).*⁶
7. *(Abrogato).*⁷
8. *(Abrogato).*⁸

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 100 del 27/07/2021.

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

9. *(Abrogato)*.⁹
10. *(Abrogato)*.¹⁰

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende ~~quella assegnata alle utenze domestiche ovvero:~~
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹¹
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹²
6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuti secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹³

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:

¹¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

¹² Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

¹³ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/07/2021.

- a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
- d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
-------------------	---------

1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁴
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del

¹⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁵

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁶

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁷

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

¹⁵ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

¹⁶ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 100 del 29/07/2021.

¹⁷ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” relativa alla superficie occupata dall’utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁸

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all’anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l’ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.¹⁹

6-bis Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica

¹⁹ Comma così modificato, con delibera di C.C. n. 00 del 27/04/2022.

all'utente.²⁰

7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

²⁰ Comma introdotto dalla delibera di C.C: n. 00 del 27/04/2022.

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²¹
3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.²²
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²³
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²⁴
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁵

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

²⁵ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.

2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁶

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;

²⁶ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

- b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁷
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
 4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
 5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

²⁷ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁸

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.²⁹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero

²⁸ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

²⁹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 29/07/2021.

mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
 3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
 4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³⁰
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza³¹.Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;

³⁰ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

³¹ Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/04/2022.

- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza³².

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale³³. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.

2. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
5. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

³² Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/04/2022.

³³ Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/04/2022.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf \cdot Ka(n)}{N(n)}$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Q_{tot}}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**



con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd} \cdot N}{S} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V(v)} \cdot K(v)$$

~~$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V(v)} \cdot K(v)$~~

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr} \cdot V(v) \cdot K(v) \cdot N(v)}{V_{min}}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁴

³⁴ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³⁵

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

³⁵ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50

Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo³⁶

³⁶ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³⁷

³⁷ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

³⁸ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁹ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/06/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. .del /2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	9
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria	10
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	12
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	14
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	16
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	16
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	17
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	19
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	20
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	21
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	22
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	23
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 – Mercati (abrogato)	24
Articolo 21 – Servizi complementari	24
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	27
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
Articolo 28 - Rimborsi	29
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	37

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)-Abrogato -	38
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (soppresso).....	44
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (soppresso)	45
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani (soppresso).....	46
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	47
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	48
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani (soppresso).....	50

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;

- e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato
 9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque,

dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal

servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per “dotazione standard” si intende
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;

- ii. Zone Centro Storico:
 - 1. un contenitore grigio da l. 30;
 - 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 - 3. un contenitore marrone da l. 25;
 - 4. un contenitore verde da l. 120;
- b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.
- 4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
- 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.
- 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
- 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.

8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.

4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard
9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da

parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;

- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
- 6.

~~Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore — fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo — i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.~~

Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali

risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;

e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

f) Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso

6 bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente

7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.

4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
3. Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1 e 9 elencate all'Allegato 5 del presente Regolamento, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
5. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:

- a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.
6. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
 7. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.
 8. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
 9. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
 10. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
 11. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
 12. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
 13. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
 14. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:

- a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.
 3. Gli utenti che intendono accedere all’iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l’apposito modulo.
 4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici “usa e getta” ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
 5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
 6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
 7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
 8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
 9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all’art. 9 comma 6;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L’importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a

quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.

3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati (abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli

occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta..
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione¹ di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.

~~Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale.~~ Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:

1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;

2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;

- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;

¹ Comma modificato con delibera di CC n. del

- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;

- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale

2. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2022.

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

- TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
 n = numero dei componenti del nucleo familiare;
 N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
 Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);
 Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

- con
 Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);
 Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);
 q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),
 Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Q_{tot} (kg) = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_s Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con

$Tfnd(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$Ks(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$Tfnd(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)-Abrogato -

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K1(v)$, alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto $K2(v)$ e alla zona di servizio $K3(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max

25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (soppresso)

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (soppresso)

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ../04/2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria.....	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	15
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	18
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	21
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	23
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	24
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	25
Articolo 20 - Mercati	25
Articolo 21 – Servizi complementari.....	25
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA).....	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	26
Articolo 23 - Comunicazione.....	26
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	28
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	29
Articolo 28 - Rimborsi	30
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore.....	31
ALLEGATI.....	32
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	32
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	34
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	36
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	38

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) Abrogato	39
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	40
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	41
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	42
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	43
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo - Abrogato	46
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - Abrogato.....	47
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani - Abrogato.....	48
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	49
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	50
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani - Abrogato	53

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2-bis Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
- 2-ter Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte “finalizzate” di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
 - ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. i veicoli fuori uso.

- 4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

- 1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
- 2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
- 3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
- 4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

- 1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.²
- 2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.

7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.

6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021.

deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. ⁶
7. ⁷
8. ⁸
9. ⁹
10. ¹⁰
11. ¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
- b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
- i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹²
- 3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹³
 5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.

¹² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

¹³ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
8. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁴

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁵

¹⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁶

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁷

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro

¹⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

¹⁷ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 23 del 30/06/2021

quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.

3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁸

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:

- a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
- b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).

Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁹

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

¹⁹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.²⁰

6-bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente;²¹

7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

²⁰ Comma così sostituito con delibera di C.C. n. ... del .../.../2022

²¹ Comma inserito con delibera di C.C. n. ... del .../.../2022

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non

determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²²
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016,

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.

4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.
5. Per i bar nei cui locali non risultano installate slot machine è concessa una riduzione della tariffa pari al 50 per cento. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale non risultano installate le slot machine ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione redatta su modello messo a disposizione dal comune.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta"²³.
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.²⁴
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²⁵

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

²⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all’art. 9 comma 6;²⁶
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁷

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L’importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d’esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d’abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell’importo dei suddetti incentivi.
6. L’importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale

²⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

²⁷ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁸

Abrogato

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁹
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

²⁸ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

²⁹ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.³⁰

Articolo 25- Sanzioni

³⁰ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.³¹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di

³¹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.

- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³²
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO³³.
3. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

- 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;
- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;
- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale.³⁴ Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.

4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte

³² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

³³ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/2018

³⁴ Periodo così sostituito con delibera C.C. n. ... del .../04/2022

telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.

5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

K_a = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	K_{a1}	K_{a1}
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

K_{a2} (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

K_b = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	K_b rapporto	K_b rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7) Abrogato ³⁵

³⁵ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³⁶

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

³⁶ Allegato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00

Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

**Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo -
Abrogato³⁷**

³⁷ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - Abrogato³⁸

³⁸ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

³⁹ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

misti			
Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

⁴⁰ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

COMUNE DI SAN PROSPERO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del .../04/2022

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	10
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria.....	11
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	13
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	17
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	17
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	17
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	20
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	21
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	22
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	23
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	23
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	24
Articolo 20 - Mercati	24
Articolo 21 – Servizi complementari.....	24
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA).....	25
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Articolo 23 - Comunicazione.....	25
Articolo 24 - Controllo.....	26
Articolo 25- Sanzioni	27
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	28
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	28
Articolo 28 - Rimborsi	29
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	30
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	30
Articolo 31 - Entrata in vigore.....	30
ALLEGATI.....	31
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	31
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	33
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	35
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	37

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) - <i>Abrogato</i>	38
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche.....	39
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche.....	40
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche.....	41
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8).....	42
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo - <i>Abrogato</i>	45
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - <i>Abrogato</i>	46
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani - <i>Abrogato</i>	47
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	48
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	49
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani - <i>Abrogato</i>	52

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.²
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

- arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da

parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case

protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. (Abrogato)⁶
7. (Abrogato)⁷
8. (Abrogato).⁸

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

9. (Abrogato)⁹
10. (Abrogato)¹⁰
11. (Abrogato).¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹²
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹³
6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁴

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

¹² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

¹³ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁵
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del

¹⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁶

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁷

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13-bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁸

¹⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

¹⁷ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 29 del 28/06/2021.

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁹

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

¹⁹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.²⁰

²⁰ Comma così modificato, con delibera di C.C. n. 00 del ../04/2022.

- 6-bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.²¹
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

²¹ Comma introdotto dalla delibera di C.C. n. 00 del ../04/2022.

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.

9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²²
3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".²³
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.²⁴
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²⁵
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²⁶
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁷

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

²⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

²⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

²⁷ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁸

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

²⁸ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁹
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai

²⁹ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui

l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.³⁰

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.³¹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

³⁰ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

³¹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
 2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
 3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
 4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³²
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:
 - 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;

³² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;
- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;
- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale.³³

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.

3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.

³³ Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/04/2022.

5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

K_a = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	K_{a1}	K_{a1}
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

K_{a2} (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

K_b = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	K_b rapporto	K_b rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7) - *Abrogato*³⁴

³⁴ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S < 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³⁵

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

³⁵ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,095	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,025	0,225
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50

Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo - *Abrogato*³⁶

³⁶ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - *Abrogato*³⁷

³⁷ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

³⁸ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁹ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 13 del 16 maggio 2022

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 16 maggio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Bologna
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante
F.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 16 giugno 2022